

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero:	81
			Data:	30/11/2020
OGGETTO: ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581/2017 E SS.MM.II. - VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO				

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di novembre alle ore 20.30, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 3 datato 07.09.2020 ed ai sensi dell'art. 34 bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, persistendo lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, nel rispetto della regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all'art. 97 del Decreto Legislativo n.267/18.08.2000 convocato in adunanza, di prima convocazione.

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Mirko Pelloia	P	Flavio Ravasi	P
Silvia Scurati	A	Lorenza Maria Verardo	P	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Luisa Pirovano	P	Maria Santina Ciceri	P
Giuseppe Sisti	P	Renzo Giuseppe Meda	P		
Cristina Cappellini	P	Ermes Garavaglia	P		
Fabiola Longo	P	Raffaella Debora Gambadoro	P		
Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P		

TOTALE PRESENTI **16**

TOTALE ASSENTI **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:

ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581/2017 E SS.MM.II. - VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Rispetto all'appello iniziale sono presenti 16 componenti il Consiglio comunale. Si rappresenta l'assenza giustificata del Consigliere Silvia Scurati.

Sono presenti gli Assessori comunali: Lorenzo Paietta, Nico Beltramello, Roberto Pirota, Domenico Bonomo e Anna Lisa De Salvo (questi ultimi due Assessori sono riusciti a collegarsi alle ore 21:05)

Il Segretario Generale rammenta ai presenti il dovere di astenersi se coinvolti in interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso e in ogni caso qualora sussista l'esigenza alla luce del principio generale di imparzialità e trasparenza, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

IL PRESIDENTE

Introduce il presente punto all'ordine del giorno e dispone l'avvio del dibattito. Prende la parola il Sindaco dott.ssa Linda Colombo.

Seguono gli interventi così come riportati nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 3, comma 108, lettera i), della L.R. n°1/2000 e s.m.i. stabilisce che «è di competenza regionale l'individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica»;
- l'art. 3, comma 114 della medesima L.R. n. 1/2000 e s.m.i. stabilisce che «ai Comuni sono delegate le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa individuazione dello stesso da parte della Giunta regionale»;
- l'art. 85, comma 5 della L.R. n. 31/2008 e s.m.i. stabilisce che «la Giunta regionale individua il reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica»;

Richiamate:

- la L.R. n. 4 del 15.03.2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- la deliberazione della giunta Regionale della Lombardia n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i. "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica";

Considerato che:

- il Comune di Bareggio è dotato di Piano di Governo del Territorio (PGT) approvato definitivamente con Deliberazioni CC n. 19 e 20 rispettivamente del 25 e 26 febbraio 2008 e pubblicati sul BURL Serie inserzione e concorsi n. 12 del 19.03.2008;

- il Comune di Bareggio ha redatto la componente geologica, idrogeologica e sismica del P.G.T. ai sensi della L.R. 12/05 e della D.G.R. n. VIII/1566 del 22.12.2005, agli atti con prot. n. 5563 del 26.02.2008;
- il Comune di Bareggio ha avviato il procedimento di variante agli atti costituenti il Piano di Governo del Territorio con Delibera G.C. n. 8 del 22.01.2018;
- il Comune di Bareggio con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 30.04.2020 ha approvato il documento semplificato del rischio idraulico comunale in ottemperanza a quanto disposto dal R.R. n.7/2017, attuativo della L.R. n. 4/2016;
- l'obiettivo operativo 4.1.01.001 del PEG 2020 prevede "la revisione degli strumenti di governo del territorio per gli adeguamenti normativi" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08.01.2020 "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione ai Responsabili di Settore risorse finanziarie, obiettivi e risorse umane - Piano della performance 2020";

Evidenziato che:

- si è reso necessario provvedere alla redazione del Documento di Polizia idraulica di competenza comunale aggiornato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato D della D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i., da recepire negli atti costituenti il PGT ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al punto 6 della medesima delibera regionale;
- conseguentemente con Determina Settore Territorio Ambiente e SUAP n. 8 del 26.03.2020 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione dell'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT e del reticolo idrico minore al Dott. Geol. Vittorio Bruno;

Preso atto che è stato depositato al protocollo generale comunale al n. 27273 del 16.11.2020, in copia cartacea al prot. n. 27651 del 18.11.2020, e successiva integrazione del 23.11.2020 prot. n. 28127, il Documento di Polizia idraulica, a firma del Dott. Geol. Vittorio Bruno, costituito della seguente documentazione:

- Elaborato tecnico, composto:
 - dalla cartografia, in cui è riportato, alla scala dello strumento urbanistico comunale, tutto il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto;
 - da una relazione tecnica nella quale sono illustrate le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua;
- Elaborato normativo, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o null osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consistente nell'"Asseverazione per l'aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica", sottoscritta da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia idraulica;

Visti:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;
- la L.R. 05.01.2000 n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- la L.R. 11.03.2005 n.12 e s.m.i. “Legge per il governo del Territorio”;
- la Deliberazione Giunta Regionale della Lombardia n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i. “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica;

Ritenuto opportuno procedere secondo il dettato delle sopra citate norme per l'adozione del Documento di Polizia idraulica come da documenti tecnici e tavola allegata;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i., formalmente acquisito agli atti;

Ritenuto non necessario il visto di regolarità contabile in quanto il provvedimento non comporta oneri finanziari a carico dell'ente;

Con voti favorevoli 15, astenuti 1 (Gibellini) espressi in forma palese dai presenti 16 componenti il Consiglio comunale

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di adottare il Documento di Polizia Idraulica di competenza del Comune di Bareggio, agli atti con prot. n. 27273 del 16.11.2020, in copia cartacea al prot. n. 27651 del 18.11.2020, e successiva integrazione del 23.11.2020 prot. n. 28127, redatto dal Dott. Geol Vittorio Bruno, in conformità alle disposizioni contenute nella D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i., costituito dalla seguente documentazione:
 - Elaborato tecnico, composto:
 - dalla cartografia, in cui è riportato, alla scala dello strumento urbanistico comunale, tutto il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto
 - da una relazione tecnica nella quale sono illustrate le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua;
 - Elaborato normativo, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto;

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR 445/2000) consistente nell'”Asseverazione per l'aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica”, sottoscritta da parte del professionista incaricato della redazione del Documento di Polizia idraulica;
3. Di dare atto che gli allegati sono parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 4. Di provvedere alla trasmissione del Documento di Polizia Idraulica all'Ufficio Territoriale Regionale (U.T.R.) - Regione Lombardia per l'espressione del relativo parere tecnico vincolante ai fini della successiva approvazione ai sensi e con le modalità di cui alla D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i.;
 5. Di precisare che detto Documento di Polizia Idraulica verrà recepito nel nuovo strumento urbanistico Piano di Governo del Territorio con successivo atto, ai sensi e per gli effetti del della D.G.R. n. X/7581 del 18.12.2017 e s.m.i.;
 6. Di dare incarico al Settore Territorio, Ambiente e SUAP per tutti gli adempimenti successivi e conseguenti al presente atto;
 7. Di dare atto che la presente Deliberazione, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, aggiornato dal successivo D.Lgs. n. 97/2016, venga pubblicata sul sito web del Comune di Bareggio, nella sezione Amministrazione Trasparente.

***** CON SPECIFICA E SEPARATA VOTAZIONE, CON VOTI FAVOREVOLI 15, ASTENUTI 1 (GIBILLINI) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI PRESENTI 16 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL'ART. 134, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 267/00, stante l'urgenza di procedere con sollecitudine agli adempimenti successivi.**



Comune di Bareggio

Piazza Cavour, s.n.c.

20008 Bareggio (MI)



Progetto

DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581/2017 E SS.MM.II.

Oggetto

RELAZIONE TECNICA

Data: 13 novembre 2020

Riferimento: 2020 162-046

Revisione: 00

allegata alla delibera di approvazione C. C. n° del . . .

il tecnico

il sindaco

il segretario

Dr. Geol. Vittorio Bruno
Via G. Marconi 20/B – 22076 Mozzate (CO)
Tel. (031) 56.49.33 Fax (031) 68.53.111
E-mail: geologia@v-ger.it

Autore: vib

mod: nnn-95 rel_tecnica 09.dot



INDICE

1	PREMESSA	3
1.1	RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2	INQUADRAMENTO TERRITORIALE	6
3	INQUADRAMENTO AMBIENTALE	8
3.1	CLIMATOLOGIA	8
3.2	PRECIPITAZIONI INTENSE	8
3.3	ELEMENTI GEOLOGICI	13
3.4	INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO	13
4	CARATTERIZZAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE	15
4.1	SISTEMA IDROGRAFICO LOCALE	15
4.2	DIGITALIZZAZIONE E CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL RIM	22
5	STUDIO IDRAULICO DEL RETICOLO IDRICO MINORE	23
5.1	CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA E VERIFICHE IDRAULICHE	23
5.2	SOPRALLUOGO	23
6	DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO	29
7	CONCLUSIONI	32
	AUTORI	34
	APPENDICE	35



1 PREMESSA

Su incarico dell'Amministrazione comunale di Bareggio (MI), sono state verificate le caratteristiche ambientali, climatologiche, geologiche, geomorfologiche ed idrografiche del territorio, al fine di redigere la relazione di aggiornamento del Documento di Polizia Idraulica, come richiesto nell'Allegato D della D.G.R. n. X/7581/2017 e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. n. 698 del 24 ottobre 2018).

In accordo con quanto esplicito dalla normativa vigente, tale documentazione è costituita da:

- un elaborato tecnico composto dalla cartografia e da una relazione tecnica nel quale il professionista incaricato illustra le procedure tecniche utilizzate per l'individuazione, classificazione e salvaguardia dei corsi d'acqua. Nella cartografia viene riportato tutto il reticolo idrografico e la relativa fascia di rispetto di:

A) Reticolo idrografico Principale (RIP), sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica;

B) Reticolo idrografico Minore di competenza comunale (RIM), individuato in base a quanto sopra descritto;

C) Reticolo idrografico di Bonifica (RIB), individuato ai sensi della presente deliberazione (Allegato C);

D) i corpi idrici privati;

- un elaborato normativo, con l'indicazione delle attività vietate o soggette a concessione o nulla-osta idraulico all'interno delle fasce di rispetto.

Nell'ambito del presente studio, si è provveduto altresì a definire l'estensione delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua sulla base di valutazioni idrauliche effettuate ai sensi della D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii. evidenziando nel caso, anche sulla base di valutazioni idrologiche, le eventuali zone di maggior rischio idraulico in relazione allo sviluppo di possibili eventi alluvionali.

Inoltre, verrà definito un regolamento di polizia idraulica comunale che specificherà, negli ambiti territoriali inclusi nelle fasce di rispetto, le attività rispettivamente vietate o consentite previo nulla osta, autorizzazione o concessione.

Si specifica che il sistema idrografico del territorio indagato si compone di soli elementi artificiali che costituiscono, ai sensi della D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii., i seguenti sotto-sistemi:

- il **Canale Scolmatore delle Piene di Nord-Ovest (RIP)**: appartenente al reticolo idrico principale (codice MI032) e gestito dall'Agenzia Interregionale del fiume Po (AIPO), ai sensi degli allegati A e B della D.G.R. n. X/7581/2017;
- il **reticolo irriguo derivato dal Canale Villorosi (RIB)**, di pertinenza del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villorosi e costituito da canali derivatori, colatori e diramatori. Il presente documento ha, di conseguenza, recepito anche il Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica ad opera del suddetto Consorzio di



bonifica, approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037, per quanto concerne le norme da applicare in corrispondenza dei canali derivatori e scolmatori presenti nel territorio comunale.

- i **fontanili (RIM)**: elementi idrici ascrivibili al reticolo idrico minore, poiché non indicati come appartenenti né al “Reticolo Idrico Principale” (Allegato A), né al “Reticolo idrico di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po” (Allegato B) nonché al “Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica” (Allegato C), e non si qualificano come canali privati.

La gestione della polizia idraulica in tali ambiti è di competenza dell’amministrazione Comunale; si evidenzia inoltre come le sponde ed i terreni limitrofi a tali corsi d’acqua risultano di proprietà privata, quindi accatastate.

Il presente documento ha, inoltre, recepito il Piano Territoriale provinciale per quanto concerne le norme da applicare in corrispondenza delle teste e delle aste dei fontanili¹.

¹ *Alla data della stesura della presente relazione, si ha la vigenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013, in attesa dell’approvazione del Piano Territoriale Metropolitan (PTM), adottato il 29 luglio 2020 con Deliberazione n.14/2020.*



1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Milano**, adottato dal Consiglio Metropolitan nella seduta del 29 luglio 2020, con Deliberazione n.14/2020 e pubblicata sull'Albo Pretorio dal 30 luglio 2020 al 29 agosto 2020
- **D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. 698** *“Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione dell’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)”*
- **D.G.R. 18 dicembre 2017 - n. X/7581**: *“Aggiornamento della D.G.R. 23 ottobre 2015 – n. X/4229 e ss.mm.ii. «Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica» e determinazione della percentuale di riduzione dei canoni di polizia idraulica (attuazione della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4, art. 13, comma 4)”*
- **Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, dicembre 2016**: *Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica* approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037
- **L.R. 15 marzo 2016 – n. 4**: *“Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua”*, BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016)
- **Regione Lombardia**: *“Documento di polizia idraulica linee guida per la digitalizzazione di: reticolo idrografico minore, aree tra sponde dei corpi idrici, argini e fasce di rispetto”*, Versione 1.2 gennaio 2017
- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Milano**, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 93 del 17 dicembre 2013
- **D.G.R.L. 01/08/03 – n. 7/13950**: *Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 “Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”*
- **D.G.R.L. 25/01/02 – n. 7/7868**: *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3 comma 114, della LR 1/2000 - Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica”*
- **R.D. 25 luglio 1904, n. 523**: *“Testo unico sulle opere idrauliche”*



2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il comune di Bareggio è ubicato nel settore occidentale della provincia di Milano, con un'estensione di circa 11.38 km².

Entro il territorio comunale è presente un'importante opera idraulica, il Canale Scolmatore delle piene di nord-ovest (CSNO) il quale attraversa il territorio comunale con orientazione NE-SO, dividendo il territorio comunale in due settori: in quello a nord è ubicato gran parte del centro abitato, con una zona produttivo/commerciale nella sua porzione settentrionale; a sud del canale, si sviluppano invece aree agricole ed il bacino estrattivo dell'ATEg33-C1 (da Piano Cave della Città Metropolitana di Milano, febbraio 2019).

La fitta rete irrigua che contraddistingue il territorio trae alimentazione in parte dal Canale Villoresi ed in parte dai diciassette fontanili ancora attivi, localizzati nella fascia centrale e meridionale del territorio comunale. Tra essi, di particolare rilievo è il Fontanile Nuovo la cui testa, insieme ad una porzione dell'asta, rientrano nell'omonima riserva naturale parziale biologica; tale area protetta è a sua volta ricompresa nel perimetro del Parco Agricolo Sud Milano, di cui fa parte un vasto settore del territorio comunale.



Figura 1: Ubicazione del Comune di Bareggio



Di seguito si riportano i confini amministrativi, nel dettaglio:

- a Nord: Pregnana (MI);
- ad Est: Cornaredo (MI);
- a Sud: Cisliano (MI) e Cusago (MI);
- ad Ovest: Sedriano (MI).

Dal punto di vista morfologico, il territorio indagato si presenta come una superficie pianeggiante immergente verso sud con una pendenza, complessivamente uniforme, dello 0.3%.

La pervasiva antropizzazione, che si esprime sia nell'urbanizzazione, sia nel paesaggio agrario, sia in forme peculiari come i fontanili o i laghi di cava, costituisce un dato condizionante le caratteristiche del territorio stesso, a cui sono legati i più significativi fattori di rischio, soprattutto per i riflessi sulla vulnerabilità degli acquiferi e la presenza del Canale Scolmatore; l'uso del suolo è, peraltro, il principale fattore di differenziazione della superficie all'interno di un assetto geomorfologico e pedologico che, altrimenti, sarebbe piuttosto uniforme.



3 INQUADRAMENTO AMBIENTALE

3.1 CLIMATOLOGIA

Una completa pianificazione territoriale comprende anche l'osservazione e l'analisi del clima che caratterizza la regione, essendo molteplici gli aspetti ambientali influenzati dalle condizioni stagionali, tra i quali la dinamica morfologica del territorio, l'idrografia superficiale, l'alimentazione delle falde acquifere sotterranee, la pedogenesi.

Il territorio comunale di Bareggio, similmente all'intera provincia milanese, è caratterizzato da un clima temperato umido, con una sensibile escursione termica annua (estati calde e inverni freddi).

Gli inverni sono tendenzialmente più freddi rispetto a quelli delle città costiere, senza però raggiungere gli estremi tipici dell'Europa centrale, grazie alla latitudine più meridionale e alla protezione fornita dalla catena alpina. Per via della protezione offerta da Alpi e Appennino settentrionale, la Pianura Padana è protetta sia dai venti freddi da nord, sia dal mite flusso Atlantico da ovest. Ciò rende il clima invernale della provincia milanese del tutto peculiare, con giornate dalle basse temperature e alta umidità (provocate dalla creazione di cuscinetti freddi) alternate da giornate molto miti e secche (provocate dai venti di favonio in caduta dalle Alpi).

Le estati sono calde, decisamente afose e poco ventilate (come in tutta la Pianura Padana, soprattutto occidentale) ma interessate da diversi temporali che attenuano l'atmosfera rovente: i mesi compresi tra giugno e agosto sono infatti discretamente piovosi. Nel complesso, le precipitazioni nell'area milanese sono ben distribuite nel corso dell'anno anche se la stagione invernale registra periodi relativamente lunghi senza precipitazioni; sono piovose anche le stagioni intermedie e specialmente il medio autunno e la primavera.

Tuttavia negli ultimi anni, i giorni di pioggia, soprattutto in estate, sono andati diminuendo a favore di fenomeni più intensi ma più brevi.

3.2 PRECIPITAZIONI INTENSE

La previsione quantitativa delle piogge intense in un determinato punto è effettuata attraverso la determinazione della curva di probabilità pluviometrica, cioè della relazione che lega l'altezza di precipitazione alla sua durata, per un assegnato tempo di ritorno. Con l'espressione "altezza di precipitazione in un punto", comunemente misurata in mm, si intende l'altezza d'acqua che si formerebbe al suolo su una superficie orizzontale e impermeabile, in un certo intervallo di tempo (durata della precipitazione) e in assenza di perdite.

La linea segnalatrice di probabilità pluviometrica (LSPP) fornisce una relazione fra altezza $[h]$ e durata $[t]$ della pioggia per un assegnato tempo di ritorno e si determina, nella forma normalmente utilizzata in Italia,



con una legge di potenza del tipo di seguito riportato:

$$h = a t^n$$

in cui i parametri a e n dipendono dallo specifico tempo di ritorno considerato.

Esistono in bibliografia varie equazioni per il calcolo statistico dell'altezza di pioggia, mirate essenzialmente ad un affinamento dei risultati dell'elaborazione ed al contenimento della dispersione dell'errore per tempi di ritorno elevati; tra queste si annoverano in particolare le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica (LSPP) utilizzate da Regione Lombardia.

In particolare, ARPA Lombardia adotta per le analisi idrologiche una linea possibilità pluviometrica espressa con la seguente formula:

$$h_T(D) = a_1 w_T D^n$$

dove:

- D – rappresenta la durata dell'evento meteorica (ore);
- a_1 – rappresenta il *coefficiente di scala* della linea segnalatrice, pari al valore atteso dell'altezza di pioggia massima annuale per la durata di riferimento (mm/oreⁿ)
- w_T – rappresenta il *fattore di crescita in frequenza*, dipendente dal tempo di ritorno T e dalla distribuzione di probabilità scelta per rappresentare la variabile normalizzata W a media unitaria

$$w_T = \varepsilon + \frac{\alpha}{k} \left\{ 1 - \left[\ln \left(\frac{T}{T-1} \right) \right]^k \right\}$$

dove:

- n – rappresenta l'esponente di scala *adimensionale* con cui la variabilità del fenomeno si trasmette dalla scala temporale di riferimento alle altre scale temporali
- ε, α, k - derivano dall'elaborazione dei dati pluviometrici con metodi statistici derivanti dal metodo dei momenti

I dati necessari per l'effettuazione di tali valutazioni, riferiti all'intero territorio regionale, sono reperibili on line al seguente indirizzo <http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml>; di seguito si riporta la schermata introduttiva del sistema cartografico di ARPA Lombardia dal quale è possibile scaricare direttamente i parametri utili alla ricostruzione della linea segnalatrice di possibilità pluviometrica (LSPP) su base oraria (1-24 h) e/o giornaliera (1-5 gg).






Figura 2 Schermata del portale idrologico di ARPA Lombardia (Fonte: <http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml>)

Di seguito vengono riportate le tabelle e i grafici relativi ad un punto baricentrico del territorio comunale di Bareggio.



Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno

Tr	2	5	10	20	50	100	200	100
wT	0,91668	1,25157	1,47752	1,69745	1,98689	2,20734	2,43007	2,20733737
Durata (ore)	TR 2 anni	TR 5 anni	TR 10 anni	TR 20 anni	TR 50 anni	TR 100 anni	TR 200 anni	TR 100 anni
1	27,7	37,8	44,7	51,3	60,1	66,7	73,5	66,7278086
2	34,4	46,9	55,4	63,6	74,5	82,7	91,1	82,7229781
3	39,0	53,2	62,8	72,1	84,4	93,8	103,3	93,8025082
4	42,6	58,1	68,6	78,9	92,3	102,6	112,9	102,552313
5	45,6	62,3	73,6	84,5	98,9	109,9	121,0	109,897437
6	48,3	65,9	77,8	89,4	104,7	116,3	128,0	116,287692
7	50,7	69,2	81,6	93,8	109,8	122,0	134,3	121,979614
8	52,8	72,1	85,1	97,8	114,4	127,1	140,0	127,134892
9	54,8	74,8	88,3	101,4	118,7	131,9	145,2	131,862723
10	56,6	77,2	91,2	104,8	122,6	136,2	150,0	136,240699
11	58,3	79,6	93,9	107,9	126,3	140,3	154,5	140,326145
12	59,9	81,7	96,5	110,9	129,8	144,2	158,7	144,162747
13	61,4	83,8	98,9	113,6	133,0	147,8	162,7	147,784641
14	62,8	85,7	101,2	116,3	136,1	151,2	166,5	151,219067
15	64,2	87,6	103,4	118,8	139,1	154,5	170,1	154,488143
16	65,5	89,4	105,5	121,2	141,9	157,6	173,5	157,610104
17	66,7	91,1	107,5	123,5	144,6	160,6	176,8	160,60018
18	67,9	92,7	109,4	125,7	147,1	163,5	180,0	163,471233
19	69,0	94,3	111,3	127,8	149,6	166,2	183,0	166,234239
20	70,1	95,8	113,1	129,9	152,0	168,9	185,9	168,898643
21	71,2	97,2	114,8	131,9	154,3	171,5	188,8	171,472644
22	72,2	98,6	116,4	133,8	156,6	174,0	191,5	173,963403
23	73,2	100,0	118,1	135,6	158,8	176,4	194,2	176,377219
24	74,2	101,3	119,6	137,4	160,9	178,7	196,8	178,719667



Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica




Figura 3 Tabella e grafico della curva segnalatrice 1-24 ore (Fonte: <http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml>)



Tabella delle precipitazioni previste al variare delle durate e dei tempi di ritorno

Tr	2	5	10	20	50	100	200
wT	0,93000	1,22000	1,43000	1,64000	1,94000	2,18000	2,43000
Durata (gg)	TR 2 anni	TR 5 anni	TR 10 anni	TR 20 anni	TR 50 anni	TR 100 anni	TR 200 anni
1	64,4	84,5	99,0	113,6	134,4	151,0	168,3
1,5	74,8	98,2	115,1	132,0	156,1	175,4	195,5
2	83,2	109,2	128,0	146,8	173,6	195,1	217,5
2,5	90,4	118,6	139,0	159,4	188,6	211,9	236,2
3	96,7	126,9	148,7	170,6	201,8	226,7	252,7
3,5	102,4	134,3	157,4	180,6	213,6	240,0	267,5
4	107,6	141,1	165,4	189,7	224,4	252,2	281,1
4,5	112,4	147,4	172,8	198,2	234,4	263,4	293,6
5	116,8	153,3	179,7	206,0	243,7	273,9	305,3



Linee segnalatrici di probabilità pluviometrica




Figura 4 Tabella e grafico della curva segnalatrice 1-5 giorni (Fonte: <http://idro.arpalombardia.it/pmapper-4.0/map.phtml>)



3.3 ELEMENTI GEOLOGICI

Nell'ambito del territorio indagato si ha l'affioramento dei depositi quaternari della *Serie Fluvioglaciale Lombarda*, caratterizzata da granulometrie tendenzialmente ghiaioso-sabbiose con intercalazioni sabbiose, limose ed argillose, la quale è delimitata alla base dai depositi argilloso-sabbiosi villafranchiani, che si ritrovano a partire da una profondità di circa 100 m da p.c..

Nel settore di pianura in esame i depositi fluvioglaciali sono sede della falda libera superficiale e mostrano, tuttavia, una tendenziale riduzione di granulometria procedendo sia verso sud che muovendosi in profondità.

Una sezione litostratigrafica riassuntiva è mostrata nella figura seguente.




Figura 5 Sezione litostratigrafica riassuntiva

(Fonte: "Le risorse idriche sotterranee dalla Provincia di Milano - Vol. 1: Lineamenti idrogeologici" - Provincia di Milano - Assessorato all'Ambiente e Politecnico di Milano D.S.T.M. - Geologia Applicata (1995))

Si evidenzia come il territorio comunale sia contraddistinto dalla bassa soggiacenza della falda libera superficiale che può comportare problematiche di interferenza con gli impianti e le strutture interrate presenti o in progetto; le interferenze possono manifestarsi sia direttamente con la falda che con il verificarsi di fenomeni di risalita di umidità. Si segnala inoltre la presenza in superficie di alcuni settori in cui prevalgono depositi a granulometria limosa o limoso-sabbiosa dando luogo a caratteristiche geotecniche modeste o scadenti.

3.4 INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO

Le caratteristiche idrogeologiche del territorio di Bareggio, descritte sommariamente in precedenza, determinano un grado elevato o estremamente elevato della vulnerabilità degli acquiferi presenti, in quanto la limitata soggiacenza è associata ad una presenza discontinua dei livelli impermeabili, che potrebbero proteggere gli acquiferi nei riguardi della eventuale propagazione di inquinanti dalla superficie.



Nell'ambito della *serie fluvioglaciale*, che costituisce il complesso idrogeologico ospitante la falda libera, possono essere differenziati fino a tre acquiferi sovrapposti, via via meno separabili procedendo verso nord, in relazione alla progressiva diminuzione della presenza di setti a ridotta permeabilità relativa, che fungono da separatori della circolazione.

I *depositi villafranchiani* costituiscono una seconda unità idrogeologica con falde di carattere confinato ospitate all'interno di livelli sabbiosi e ghiaiosi più permeabili contenute all'interno dei livelli argillosi di origine marina.

La soggiacenza della falda superficiale tende, in linea generale, a diminuire muovendosi in direzione NO-SE, con valori compresi tra -6.0 e -1.0 m da p.c., comunque vicini al piano campagna.



4 CARATTERIZZAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Nel presente capitolo saranno individuati e caratterizzati gli elementi idrici attribuibili al reticolo idrico minore presenti nel territorio comunale, avvalendosi dei criteri definiti nella D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii..

Appartengono al demanio idrico, in base alle definizioni normative, tutte le acque superficiali e sotterranee ad esclusione delle acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua; nell'ambito dei corsi d'acqua possono essere compresi i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento dei liquami e di acque reflue industriali; inoltre, non dovranno essere compresi nel reticolo minore i collettori artificiali realizzati da privati.

In linea generale i corsi d'acqua vengono ascritti al reticolo idrico minore qualora rispondano ad almeno uno dei seguenti criteri:

1. non devono essere compresi nell'elenco dei corsi d'acqua del reticolo idrico principale;
2. siano indicati come demaniali nelle carte catastali o in base a normative vigenti;
3. siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici;
4. siano rappresentati come corsi d'acqua delle carte ufficiali (IGM dell'Istituto Geografico Militare, CTR della Regione Lombardia).

4.1 SISTEMA IDROGRAFICO LOCALE

15/35

Il sistema idrografico del territorio indagato si compone di soli elementi artificiali che costituiscono tre sotto-sistemi costituiti dal Canale Scolmatore delle Piene di Nord-Ovest, dal reticolo irriguo derivato dal Canale Villoresi e dal sistema di fontanili.

4.1.1 Il Canale Scolmatore di Nord-Ovest

L'Allegato A alla D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii., redatto in applicazione dell'art. 3, comma 108, L.R. 1/2000 e s.m.i., identifica i corsi d'acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale.

Il Comune di Bareggio, come detto in precedenza, è interessato dal solo Canale Scolmatore di Nord-Ovest.

Num. Progr.	Denominazione	Comuni attraversati	Foce o sbocco	Tratto classificato come principale	Elenco AA.PP.
MI032	Canale Scolmatore di Nord Ovest	ABBIATEGRASSO, ALBAIRATE, ARESE, BAREGGIO , BOLLATE, CISLIANO, CORBETTA, CORNAREDO, PADERNO DUGNANO, PERO, PREGNANA MILANESE, RHO, SENAGO, SETTIMO MILANESE	Ticino	Tutto il corso	Non iscritto

Figura 6 Estratto dell'Allegato A alla D.G.R. n. X/7581/2017



L'allegato B alla D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii. identifica i corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po (AIPO).

Per ciascuno di essi è indicata, laddove sussiste, l'appartenenza ad uno degli elenchi dei reticoli regionali (allegati A – Reticolo Idrico Principale e C – Reticolo Idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, alla presente deliberazione).

Sui corsi d'acqua del presente elenco, AIPO esercita il ruolo di Autorità Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per le sole attività di polizia idraulica di accertamento e contestazione delle violazioni previste in materia, rilascio di nullaosta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto e pareri di compatibilità idraulica per interventi in aree demaniali; per le attività di Polizia Idraulica relative al rilascio di concessioni riferite all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali l'Autorità Idraulica di riferimento è rappresentata da Regione, Consorzi di Bonifica e Comuni in ragione dell'appartenenza del corso d'acqua al proprio reticolo.

Il Comune di Bareggio è interessato dal solo Canale Scolmatore di Nord-Ovest.

Denominazione	Tratto di competenza	Reticolo di appartenenza
Canale Scolmatore di Nord-Ovest	Dall'incile del fiume Olona in Comune di Rho - MI e dall'incile del torrente Seveso in Comune di Paderno Dugnano - MI, alla confluenza nel fiume Ticino	ALLEGATO A - MI032

Figura 7- Estratto dell'Allegato B alla D.G.R. n. X/7581/2017

Il Canale Scolmatore di Nord-Ovest (CSNO) è un'opera idraulica realizzata ai fini di tutelare l'area urbana di Milano ed alcuni settori orientali dalle inondazioni da parte di corsi d'acqua che le attraversano, primi fra tutti il Fiume Seveso e il Fiume Olona, raccogliendo parte delle loro acque per convogliarle al Fiume Ticino.

Il CSNO è stato realizzato a partire dalla metà degli anni '50 e completato, almeno in un primo assetto funzionale, nel 1980.

Il canale ha una lunghezza di circa 34 chilometri e si estende dal torrente Seveso, in località Palazzolo, fino al fiume Ticino. È caratterizzato da un alveo con profilo e sezioni tipici di un canale artificiale, con ampi tratti a sezione omogenea e pendenza costante intervallati da salti di fondo, tratti tombinati, sifoni, ecc.

Lo schema idraulico è quello della figura successiva, in cui sono indicate le massime portate stimate attuali (evidenziate in azzurro) e quelle previste dopo gli interventi programmati.



Comune di Bareggio (MI)




Figura 8 Schema idraulico del Canale Scolmatore nel tratto afferente a quello di Bareggio. In azzurro sono evidenziate le massime portate stimate attuali, senza sfondo quelle programmate in seguito agli interventi previsti. (Fonte: dott. Rodolfo Ferrari del Settore acque superficiali e servizi idrici della Città Metropolitana di Milano)

Il dimensionamento del Canale Scolmatore, in origine, è stato effettuato in modo tale da assicurare franchi sufficienti con le portate massime, controllate anche dalle bocche di presa sui fiumi Seveso e Olona. Tuttavia, a seguito dell'estesa urbanizzazione che ha interessato negli ultimi decenni il territorio lombardo, ed in particolare il bacino Lambro-Olona, il sistema di difesa idraulica messo in atto si è mostrato ancora ampiamente insufficiente, con pesanti ricadute sia economiche che sociali (interruzione di servizi essenziali con blocco di strade, disagi alla popolazione, gravi danni ad immobili e attività produttive, ecc.). L'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica della città di Milano sottoscritto nel 1999, poi rinnovato nel 2009 con l'Accordo di programma per la salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese, prevede il potenziamento del Canale scolmatore di nord-ovest per ridurre la portata del torrente Seveso in corrispondenza di Milano.

Attualmente non risulta sia mai avvenuta alcuna fuoriuscita d'acqua dall'opera nel Comune di Bareggio.



4.1.1 Il reticolo irriguo derivato dal Canale Villoresi

L'allegato C alla D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii. identifica i corsi d'acqua del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica, costituito da canali artificiali e corsi d'acqua naturali sui quali i Consorzi di Bonifica esercitano le funzioni di seguito indicate.

Per ogni corso d'acqua sono indicati il nome, il tratto di competenza del Consorzio, i Comuni attraversati, la funzione e l'inclusione o meno negli elenchi delle acque pubbliche.

I Consorzi di bonifica, in qualità di Autorità Idraulica per i corsi d'acqua inclusi nel presente elenco, svolgeranno tutte le funzioni di polizia idraulica sul reticolo idrico di loro competenza nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con D.G.R. del 19 dicembre 2016, n. X/6037; all'art. 39 si legge che *“il Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi esercita l'autorità di polizia idraulica sul proprio reticolo secondo le norme del presente regolamento e nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alle disposizioni regionali in materia di polizia idraulica. [...] Le attività di polizia idraulica in capo al Consorzio, quale Autorità Idraulica, si esplicano attraverso:*

- a) il rilascio di provvedimenti autorizzativi e di concessione demaniale;*
- b) la tutela della rete consortile ai fini di garantirne il corretto funzionamento;*
- c) la vigilanza e il controllo sulla rete consortile, le opere di bonifica comprese le relative pertinenze;*
- d) la contestazione ed accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle relative sanzioni”.*

Di seguito, una tabella riassuntiva dei canali presenti entro il territorio di Bareggio e gestiti dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi.



Nome corso d'acqua	Tratto di competenza	Comuni attraversati	Funzione	Elenco acque PP
3 Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Pregnana Milanese, Sedriano	Irrigua	NO
3 Vittuone	tutto il corso	Vittuone, Bareggio, Sedriano	Irrigua	NO
3/bis Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Pregnana Milanese, Sedriano	Irrigua	NO
3/bis Vittuone	tutto il corso	Vittuone, Bareggio, Sedriano	Irrigua	NO
4 Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Cornaredo, Pregnana Milanese	Irrigua	NO
5 Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Cornaredo, Pregnana Milanese	Irrigua	NO
6 Bareggio	tutto il corso	Bareggio	Irrigua	NO
6/A Bareggio	tutto il corso	Bareggio	Irrigua	NO
6 Vittuone	tutto il corso	Bareggio	Irrigua	NO
7 Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Cornaredo	Irrigua	NO
7 Vittuone	tutto il corso	Bareggio, Cisliano	Irrigua	NO
8 Bareggio	tutto il corso	Bareggio, Cornaredo	Irrigua	NO
8 Vittuone	tutto il corso	Vittuone, Bareggio, Cisliano, Sedriano	Irrigua	NO
Canale derivatore di Bareggio	tutto il corso	Arluno, Bareggio, Cornaredo, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Vanzago	Irrigua	NO
Canale derivatore di Vittuone	tutto il corso	Vittuone, Arluno, Bareggio, Cisliano, Cusago, Sedriano	Irrigua	NO
Colatore Cascina Nuova	tutto il corso	Bareggio, Sedriano	prevalent. bonifica	NO
Colatore San Protaso	tutto il corso	Bareggio, Cornaredo	prevalent. bonifica	NO

Figura 9 Estratto dell'Allegato C alla D.G.R. n. X/7581/2017

Il reticolo irriguo derivato dal Canale Villoresi permea fittamente il territorio considerato e, in ordine gerarchico decrescente, comprende i canali derivatori, i diramatori che prendono acqua dai primi e le adacquatrici private con le quali sono irrigate le singole proprietà.

Il sistema dei derivatori e dei diramatori è gestito dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi che, come specificato dettagliatamente in seguito, ha istituito una fascia di rispetto di 6 m per i derivatori ed i colatori ed una di 5 m per i diramatori, in accordo con quanto espresso nel allegato D del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037.

I singoli elementi del reticolo sono i più lunghi tratti di derivatori o diramatori individuabili in senso nord-sud all'interno del territorio comunale; ogni diramazione a partire da questi e, in generale, da tratti di reticolo già individuati, dà origine a uno o nuovi elementi secondo lo schema indicato nella figura sottostante.






Figura 10 Individuazione dei singoli elementi del reticolo a partire da ogni diramazione
(Fonte: Componente Geologica a supporto del PGT di Bareggio)

La rete irrigua alimentata dal Canale Villoresi è un sistema controllato artificialmente con flussi idrici che non determinano rilevanti condizioni di rischio; in base alle informazioni ricevute dall'Ufficio Tecnico del Comune di Bareggio e dalla Polizia Locale, strutture cui di norma pervengono le segnalazioni di disordini idraulici nel reticolo idrografico, gli unici problemi di fuoriuscita d'acqua verificatisi sono stati infrequenti, di modesta rilevanza e da attribuire alla ridotta efficienza idraulica e all'insufficiente manutenzione in specifici punti della rete, situazione sui cui si può efficacemente intervenire.

È stato riscontrato un episodio di allagamento, avvenuto a Giugno 2020 in corrispondenza del tratto a gomito di un canale diramatore presente in Via Diaz; la tracimazione ha coinvolto parte della strada, con ripercussioni sul traffico veicolare.



4.1.2 I fontanili

I corpi idrici appartenenti al reticolo idrografico minore e quindi di competenza del Comune, sono tutti quelli non indicati come appartenenti al “Reticolo Idrico Principale” (Allegato A della D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii.), al “Reticolo idrico di competenza dell’Agenzia Interregionale del Fiume Po” (Allegato B della D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii.) nonché al “Reticolo di competenza dei Consorzi di Bonifica” (Allegato C della D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii.), e che non si qualificano come canali privati.

Entro il territorio comunale, il reticolo idrico minore risulta costituito dal sistema di fontanili ubicati nella fascia occidentale e meridionale dell’area indagata.

I fontanili sono elementi idrici qualificabili come rilevanti elementi di caratterizzazione, anche in senso storico, del paesaggio agrario e più in generale del territorio che li comprende e ad essi va riservata un’opportuna attenzione prevedendo norme di tutela riguardanti le teste, le aste e le fasce ad esse adiacenti; essendo, infatti, qualificabili come beni culturali di valore paesistico ed ambientale, i vincoli da introdurre devono tenere conto di tale aspetto, stabilendo limitazioni all’edificazione, zone di tutela assoluta e l’obbligo di conservazione delle fasce di vegetazione spontanea a struttura arboreo-arbustiva che accompagnano lo sviluppo dei fontanili stessi e delle risorgive.

Come specificato in precedenza, si ricorda che la testa e parte dell’asta del Fontanile Nuovo sono inseriti nell’omonima Riserva Naturale provinciale.

Le teste e le aste dei fontanili presenti nell’area di indagine costituiscono una rete, la cui lunghezza è stimabile in circa 20 km, che si sviluppa quasi totalmente in aree agricole, con l’eccezione del Fontanile Testone, interno al tessuto urbano. Essa comporta condizioni di rischio inferiori a quelle, già ridotte, evidenziate a proposito del sistema collegato al Canale Villoresi, configurandosi come un sistema alimentato unicamente dalla falda.

Una situazione peculiare è rappresentata dal Fontanile Testone, nominato sopra, completamente inglobato nell’edificato e qualificabile unicamente come risorgiva, essendo venute del tutto a mancare le caratteristiche, comprese quelle vegetazionali, che contraddistinguono i fontanili veri e propri, ed essendosi conservata solo l’emergenza di acque, anche attraverso canne e tubi di cemento di largo diametro inseriti nel fondo. Nondimeno alla risorgiva Testone si è dedicata un’attenzione analoga alle altre, tenendo conto del suo valore di permanenza, ancorché piuttosto residuale, e del possibile ruolo nel contesto urbano anche per la presenza di abitazioni e di un esercizio pubblico con spazi a verde e affaccio sullo specchio d’acqua.

La presenza di fontanili entro il territorio comunale comporta una deformazione della superficie piezometrica con conseguente richiamo delle acque sotterranee circolanti nel primo sottosuolo; tale fenomeno è rinvenibile in particolare nella parte del territorio a sud del Canale Scolmatore di nord-ovest ed è rilevabile dall’andamento delle isopiezometriche (cfr. Allegato geologico al PGT).



Di seguito l'elenco completo dei fontanili attivi presenti nel territorio comunale ed ascrivibili al RIM, secondo l'ordine fornito dal competente ufficio tecnico.

	NOME
1	Fontanile Barona
2	Fontanile Becchè
3	Fontanile Bertoli (o Bertolo)
4	Fontanile Brughese (o Borghese)
5	Fontanile Brolo A
6	Fontanile Cicogna
7	Fontanile Fontaniletto
8	Fontanile Gallina
9	Fontanile Garatta
10	Fontanile Laghetto
11	Fontanile Mazzucchino (o Brolo B)
12	Fontanile Figina
13	Fontanile Nuovo
14	Fontanile Testone (o Testaccia)
15	Fontanile Trebbia
16	Fontanile Riolo (o Varesino)
17	Fontanile senza denominazione (a confine con Cisliano)

Figura 11 Elenco dei fontanili presenti entro il territorio comunale
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

Si precisa che per il fontanile senza denominazione, ubicato a sud-ovest del territorio comunale in località Cascina Varesina il cui corso risulta a confine col territorio comunale di Cisliano, non è stato possibile reperire informazioni di dettaglio.

4.2 DIGITALIZZAZIONE E CARICAMENTO DEGLI AGGIORNAMENTI DEL RIM

Il lavoro di aggiornamento del RIM per il Comune di Bareggio ha previsto il recepimento e l'osservazione delle indicazioni contenute all'interno del **"Documento di Polizia Idraulica Linee Guida per la digitalizzazione di: Reticolo Idrografico Minore, Aree tra le sponde dei copri idrici, Argini e Fasce di Rispetto"** fornito da Regione Lombardia e aggiornato al Gennaio 2017.



5 STUDIO IDRAULICO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

5.1 CALCOLO DELLE PORTATE DI PIENA E VERIFICHE IDRAULICHE

In accordo con l'Ufficio Tecnico comunale, non si è ravvisata la necessità di attuare verifiche idrauliche finalizzate alla modifica delle fasce di rispetto del reticolo idrico presente entro il territorio comunale.

5.2 SOPRALLUOGO

In collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale, si è ritenuto opportuno effettuare apposito sopralluogo in corrispondenza dei punti ritenuti più significativi per il presente studio.

Di seguito, una breve descrizione di quanto osservato.

a) FONTANILI

Le informazioni reperite dall'Ufficio Tecnico comunale e i sopralluoghi in sito hanno messo in luce il fatto che molti dei fontanili presenti sono caratterizzati da uno stato di conservazione non ottimale (ad es. testa e asta obliterate da fitta vegetazione ripariale, bassa velocità di corrente). Tali elementi idrici, che fino a pochi anni fa mantenevano un ruolo attivo nell'ambito della produzione agricola, hanno infatti subito un trauma rilevante in seguito alla costruzione del Canale Scolmatore, infrastruttura che taglia di netto le aste di molti dei fontanili, andando ad alterare il delicato equilibrio idrogeologico che ne sta alla base.

A ciò va aggiunto che la presenza di strade e vie di comunicazione nei pressi delle aste dei fontanili agevola l'abbandono di rifiuti lungo le sponde; inoltre, l'ubicazione di tali elementi idrici in aree prettamente agricole, favorisce il potenziale inquinamento delle acque da parte di concimi o pesticidi.

Tutto ciò non determina però un quadro di ineluttabile scomparsa di queste preziosissime strutture; permangono infatti i margini per interventi di recupero appositamente studiati e realizzati.

- **FONTANILE NUOVO (nr. 13)**

L'area in oggetto è localizzata nel settore centro-meridionale del Comune di Bareggio ed è compresa nel Parco Regionale Agricolo Sud Milano, perciò soggetta ai vincoli ambientali ed alle forme di tutela previste dall'area protetta.

La Riserva Naturale "Fontanile Nuovo" è stata classificata come Riserva Naturale "parziale biologica", ai sensi dell'articolo 37 della L.R. 86/83, dalla delibera del Presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 n. III/1799 e la gestione dell'area è stata affidata alla Provincia di Milano. Successivamente, con l'istituzione del Parco Regionale Agricolo Sud Milano (L.R. 24/90), la gestione della Riserva Naturale "Fontanile Nuovo" è stata trasferita al Parco (art. 22).

Il fontanile si sviluppa in senso nord-sud, in un'area di matrice prettamente agricola.





Figura 12 Testa del Fontanile Nuovo
(Fonte: Ufficio tecnico comunale)

Il sopralluogo sul campo ha permesso di constatare come locali fenomeni di semi abbandono colturale ed il venir meno, anche su aree circoscritte, delle necessarie opere di manutenzione si ripercuotano sullo stato di conservazione dell'area protetta e delle zone ad essa limitrofe.



Figura 13. Scorcio del limite nord-occidentale del Fontanile Nuovo

- **FONTANILE LAGHETTO (nr. 10)**

Tale fontanile è ubicato nel settore centro-occidentale del territorio comunale, entro il Parco Arcadia, area verde di proprietà comunale che si estende per circa 200.000 metri quadri con ingresso da via Matteotti.

Per consentire una miglior fruibilità nel contesto del parco, la testa del Fontanile Laghetto è stata appositamente allargata sino a diventare un vero e proprio bacino lacustre.

Il sopralluogo effettuato ha permesso di constatare il buono stato di conservazione di tale elemento idrico, sia per quanto concerne la vegetazione acquatica e ripariale ben assortite sia per la fauna ittica presente.



Figura 14. Testa del Fontanile Laghetto

- **FONTANILI FIGINA (nr. 12), CICOGNA (nr. 6) e BERTOLI (nr. 3)**

Anche denominato Fontanile Tre Teste, questo sistema è ubicato nel settore orientale del territorio comunale, in un'area prettamente agricola. La presenza di fitta vegetazione ripariale non ha consentito un sopralluogo di dettaglio di teste e aste; solo la testa del Fontanile Cicogna è risultata parzialmente visibile, ma obliterata dalla presenza di robinie, rovi, ontani e noccioli.

Si specifiche che, in base ad uno studio del 2006 relativo ai fontanili presenti nel territorio comunale di Bareggio (a firma dell'Ufficio Tecnico comunale), i Fontanili Figina e Bertoli risultavano già abbandonati,

- acqua scarsa, quasi stagnante
- vegetazione acquatica assente
- fauna ittica assente



Comune di Bareggio (MI)




Figura 15. Testa del Fontanile Cicogna




Figura 16. Fontanile Figina obliterato dalla vegetazione



b) CANALE SCOLMATORE DI NORD-OVEST

Il sopralluogo di tale elemento idrico è avvenuto in corrispondenza del sovrappasso di Via Piave, ubicato nel settore orientale del territorio comunale e limitrofo al sistema dei tre fontanili sopra descritti.

Come visibile nella foto presente di seguito, l'alveo e le sponde di tale canale risultano cementati con modesto rilevato arginale in froldo.

Le aree limitrofe al canale vero e proprio risultano obliterate da fitta vegetazione (rovi, robinie, ecc.).



Figura 17. Canale Scolmatore di Nord-Ovest con fitta vegetazione lungo le sponde

Ad una distanza lineare di circa 8 m a partire dal termine delle sponde cementate, sono presenti:

- Strada asfaltata: lungo la sponda destra del suddetto canale
- Strada sterrata: lungo la sponda sinistra del suddetto canale



Figura 18. Strada asfaltata e cementata rispettivamente in sponda destra e sinistra del canale



c) RETICOLO IRRIGUO DERIVATO DAL CANALE VILLORESI

Bisogna specificare che le canalizzazioni secondarie di distribuzione presenti nel territorio comunale appaiono talvolta interrotte, deviate o in cattivo stato di conservazione, tanto da preludere ad un venir meno delle possibilità di irrigazione.

Gli elementi di maggior disturbo sono da ricercarsi nella costruzione del Canale Scolmatore sopra descritto, non sempre accompagnata da un adeguato ripristino della rete di canalizzazioni secondarie ma, soprattutto, alle più recenti espansioni dell'edificato e a locali fenomeni di semi abbandono colturale.

Il venir meno, anche su aree circoscritte, delle necessarie opere di manutenzione si ripercuote così con effetti negativi anche su ampie aree agricole. Tutto questo appare particolarmente grave in un territorio che ha nell'abbondanza delle acque per irrigazione la maggior ricchezza a disposizione del proprio settore agricolo.



6 DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

L'obiettivo delle fasce di rispetto è quello di disciplinare qualsiasi attività di trasformazione del suolo e preservarne la funzionalità idraulica e il valore paesistico-ambientale dei corsi d'acqua e dei canali, appartenenti al Reticolo Idrico Principale "RIP", Reticolo Idrico Minore "RIM" e Reticolo Idrico Consortile "RIB".

Di seguito, la descrizione delle fasce di rispetto applicate ad ogni tipologia di reticolo presente; per un discorso più approfondito, in particolare per quanto riguarda il reticolo idrico minore di competenza comunale, si faccia riferimento alle Norme Tecniche allegate alla presente relazione.

Si specifica che la delimitazione delle fasce di rispetto del reticolo idrico del territorio di Bareggio è stata definita nel rispetto delle normative vigenti in seguito a specifiche valutazioni geomorfologiche ed idrauliche.

- **Canale Scolmatore di Nord-Ovest:**

Per il reticolo idrico principale, valgono le disposizioni previste dagli articoli 96 e 97 del Capo VII R.D. 25 luglio 1904 n°523 e successive modificazioni e integrazioni (D.G.R. n. X/7581/2017).

Sono quindi state adottate le fasce di rispetto con ampiezza pari a 10 metri lungo entrambe le sponde.

Regione Lombardia ed AIPO, svolgono il ruolo di Autorità idraulica per tale corso d'acqua ed esercitano **per quanto di rispettiva competenza** le funzioni di polizia idraulica.

29/35

- **Reticolo irriguo derivato dal Canale Villoresi:**

La polizia idraulica e gli atti autorizzativi relativi a tale tipologia di reticolo idrico competono al **Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi**. In accordo con quanto espresso negli allegati B e C del Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica del Consorzio Villoresi, approvato con Delibera di Giunta Regionale 19 dicembre 2016 - n. X/6037, sono state applicate le seguenti fasce di rispetto:

- 6 m: per canali derivatori e colatori
- 5 m: per canali diramatori

Si precisa che i tracciati dei canali presenti nel territorio comunale ed il dimensionamento delle relative fasce di rispetto sono stati desunti dal materiale inoltrato allo Scrivente da parte del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, Area Tutela e Valorizzazione Rete e Territorio (protocollo n. 8627, 17 luglio 2020).

- **Sistema dei fontanili:**

Come specificato dettagliatamente ai paragrafi precedenti, tali elementi idrici, di competenza del **Comune**, appartengono al reticolo idrico minore e sono soggetti alle prescrizioni indicate nel presente Regolamento di Polizia Idraulica.



Per il RIM, vigono le stesse fasce di rispetto previste per il RIP ovvero quelle indicate nel R.D. 25/07/1904 n. 523: fasce di rispetto con ampiezza pari a 10 metri lungo entrambe le sponde.

Per quanto concerne i fontanili, lo Scrivente ha inoltre recepito il Piano Territoriale Metropolitan (PTM) (art.55, comma 3), relativamente agli indirizzi ed alle prescrizioni da seguire per insediamenti rurali di interesse storico ed elementi del paesaggio agrario. In particolare, relativamente ai fontanili, viene fatta richiesta di “vietare le trasformazioni all’interno di una fascia di almeno 50 metri intorno alla testa del fontanile e di almeno 25 metri lungo entrambi i lati dei primi 200 metri dell’asta, misurate dalla sponda, ove lo stato di fatto lo consenta. Entro tale fascia, nei primi 10 metri sono comunque vietati interventi di nuova edificazione e opere di urbanizzazione”.²

Tale delimitazione è stata ripresa dallo scrivente anche in Tavola 1 allegata al presente elaborato.




Figura 19. Modalità di calcolo delle fasce di rispetto, allegato C al regolamento di gestione della polizia idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 (fonte: Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi)

² il PTM ha recepito e confermato quanto previsto dall' art.29, comma 2 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Città Metropolitana di Milano.



Il criterio di identificazione delle fasce di rispetto nella tavola allegata al presente documento è di tipo cartografico. Nello specifico, la fascia in carta è materializzata tracciando un “offset” di distanza pari alle rispettive misure indicate sopra (5, 6 o 10 m), disegnato a partire dal tracciato lineare individuato, dal ciglio del canale o dalla sommità della sponda incisa.

Per ogni singolo intervento autorizzabile sarà necessario verificare l’effettivo stato dei luoghi, nonché eseguire uno specifico rilievo topografico volto a determinare la posizione corretta del limite della fascia di rispetto.

Il rilievo topografico di dettaglio risulterà prevalente rispetto a quanto indicato graficamente nelle tavole allegate.

Sulle aree comprese nelle fasce di rispetto sopra indicate, andrà consentito, da parte del proprietario, il libero accesso da parte delle maestranze preposte alla tutela del corso d’acqua per l’esecuzione di tutte le operazioni ricognitive, manutentive e di riparazione che si dovesse rendere necessario eseguire.



7 CONCLUSIONI

Al fine di rispondere alle prescrizioni dell'Allegato D della D.G.R. n. X/7581/2017 e successive modifiche e integrazioni (D.G.R. n. 698 del 24 ottobre 2018), è stata redatta la presente relazione di caratterizzazione del reticolo minore e di definizione delle relative delle fasce di rispetto.

Sono state analizzate le caratteristiche climatologiche, geologico-geomorfologiche e idrogeologiche dell'area, nonché la tipologia del sistema idrografico al fine di definire e individuare le fasce di rispetto relative ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, rappresentato a Bareggio dal sistema di n.17 fontanili.

Tenuto conto delle caratteristiche morfologiche e di urbanizzazione del territorio, per la determinazione dell'estensione delle fasce di rispetto è stato applicato un criterio omogeneo, attribuendo ad ogni tratto censito attribuibile al reticolo principale (RIP) o minore (RIM) una larghezza di 10 m per ciascun lato; viceversa, l'estensione delle fasce del reticolo di bonifica (RIB), pari a 5 o 6 m, recepisce le indicazioni del Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi.



BIBLIOGRAFIA

DESIO A. ET AL., 1973	<i>“Geologia d'Italia”</i>
CAP HOLDING SPA, 2019	<i>“Documento semplificato di Invarianza Idraulica e Idrologica”</i>
COMUNE DI BAREGGIO, 1980	<i>“Piano particolareggiato dei fontanili”</i>
GEOSTUDIO DI DR. GEOL. ENRICO CAMERON, 2008	<i>“componente geologica idrogeologica e sismica del p.g.t. ai sensi della L.R. 12/05 e della D.G.R. n. 8/1566 del 22.12.2005 - aggiornamento del precedente studio geologico del 2003”</i>
GEOSTUDIO DI DR. GEOL. ENRICO CAMERON, 2008	<i>“Individuazione del reticolo idrico minore ai sensi della d.g.r. n. 7/7868 del 25.01.2002 e seguenti”</i>
ISPRA AMBIENTE,	Carta Geologica d'Italia alla scala 1 :100.000.
MONTRASIO A.; BIGIOGGERO B.; MAINO A.; CIRESE E.; TACCHIA D., 1990	Carta Geologica della Lombardia alla scala 1 :250.000



Comune di Bareggio (MI)

AUTORI



Consulenze geologiche e ambientali

Via G. Marconi 20/B, 22076 Mozzate (CO)

Tel. 031 56.49.33 Fax: (031) 68.53.111; Mob. 329.6366675

E-mail: vittorio.bruno@vigersrl.it

Dr. Geol. Vittorio Bruno

Iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 840

Iscritto ALBO Consulenti Tecnici Ufficio del Tribunale di COMO

Dr. Geol Marco Cattaneo

Iscritto all'Ordine dei Geologi della Lombardia al n. 958

Hanno inoltre collaborato:

Dott.ssa Camilla Cappelletti

Ing. Domenico Redaelli

Mozzate, 13 novembre 2020



APPENDICE

Allegati

- I. Tabella riassuntiva delle tipologie di reticolo presenti sul territorio comunale con relative fasce di rispetto

35/35

Cartografia

- **Tavola 1** – *Individuazione del reticolo idrico principale, reticolo idrico di bonifica e reticolo idrico minore con relative fasce di rispetto*



ALLEGATO I

Tipologie di reticolo presenti sul territorio comunale con relative fasce di rispetto				
Tipo reticolo	Denominazione	Fascia (metri)		
		Oggetto	Larghezza (entrambi i lati)	Normativa di riferimento
RIP	Canale Scolmatore di Nord-Ovest	intero tratto	10	D.G.R. n. X/7581/2017 e ss.mm.ii.
RIB	3 Bareggio	intero tratto	5	Regolamento di Gestione della Polizia Idraulica, Consorzio di Bonifica Est Ticino Villorese (dic.2016)
	3 Vittuone	intero tratto	5	
	3/bis Bareggio	intero tratto	5	
	3/bis Vittuone	intero tratto	5	
	4 Bareggio	intero tratto	5	
	5 Bareggio	intero tratto	5	
	6 Bareggio	intero tratto	5	
	6/A Bareggio	intero tratto	5	
	6 Vittuone	intero tratto	5	
	7 Bareggio	intero tratto	5	
	7 Vittuone	intero tratto	5	
	8 Bareggio	intero tratto	5	
	8 Vittuone	intero tratto	5	
	Canale derivatore di Bareggio	intero tratto	6	
	Canale derivatore di Vittuone	intero tratto	6	
	Colatore Cascina Nuova	intero tratto	6	
Colatore San Protaso	intero tratto	6		
RIM	Fontanile Barona	intero tratto	10	Norme Tecniche del presente DPI
	Fontanile Becchè	intero tratto	10	
	Fontanile Bertoli	intero tratto	10	
	Fontanile Borghese	intero tratto	10	
	Fontanile Brolo	intero tratto	10	
	Fontanile Cicogna	intero tratto	10	
	Fontanile Fontaniletto	intero tratto	10	
	Fontanile Gallina	intero tratto	10	
	Fontanile Garatta	intero tratto	10	
	Fontanile Laghetto	intero tratto	10	
	Fontanile Mazzucchino	intero tratto	10	
	Fontanile Figina	intero tratto	10	
	Fontanile Nuovo	intero tratto	10	
	Fontanile Testone	intero tratto	10	
	Fontanile Trebbia	intero tratto	10	
	Fontanile Riolo	intero tratto	10	
	Fontanile senza denominazione (confine con Cisliano)	intero tratto	10	



Comune di Bareggio

Piazza Cavour, s.n.c.

20008 Bareggio (MI)



Progetto

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581/2017 E SS.MM.II.

Oggetto

NORME TECNICHE

Data: 12 novembre 2020

Riferimento: 2020 162-046

Revisione: 00

allegata alla delibera di approvazione C. C. n° del . . .

il tecnico

il sindaco

il segretario



Dr. Geol. Vittorio Bruno
Via G. Marconi 20/B – 22076 Mozzate (CO)
Tel. (031) 56.49.33 Fax (031) 68.53.111
E-mail: geologia@v-ger.it

Autore: vib

mod: nnn-95 rel_tecnica 09.dot

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	4
ARTICOLO 3 - SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	4
ARTICOLO 4 – COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA	6
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEI PRIVATI	7
CAPO SECONDO – DEFINIZIONI	8
ARTICOLO 6 – RETICOLI IDRICI DEMANIALI.....	8
ARTICOLO 7 – RETICOLO IDRICO MINORE	8
ARTICOLO 8 - CORSI D’ACQUA PRIVATI	8
ARTICOLO 9 – DEMANIO IDRICO	9
ARTICOLO 10 - FASCIA DI RISPETTO	12
ARTICOLO 11 - NULLA OSTA IDRAULICO.....	13
ARTICOLO 12 – CONCESSIONE IDRAULICA SENZA OCCUPAZIONE FISICA DI AREA DEMANIALE	14
ARTICOLO 13 – CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE FISICA DI AREA DEMANIALE.....	14
ARTICOLO 14 – AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA.....	15
ARTICOLO 15 – PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA	15
ARTICOLO 16 - SDEMANIALIZZAZIONE	15
ARTICOLO 17 - ALIENAZIONE.....	16
ARTICOLO 18 – DINIEGO	16
CAPO TERZO – PRESCRIZIONI GENERALI.....	17
ARTICOLO 19 – LAVORI ED ATTIVITÀ VIETATE.....	17
ARTICOLO 20 – LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE.....	18
ARTICOLO 21 – USO IRRIGUO O DI ALTRO TIPO DELLE ACQUE DEI CORSI D’ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE	20
ARTICOLO 22 – LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO	20
ARTICOLO 23 – COPERTURA DEI CORSI D’ACQUA.....	21
CAPO QUARTO – ATTIVITÀ SOGGETTE SPECIFICI PROVVEDIMENTI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE	22
ARTICOLO 24 – ATTIVITÀ SOGGETTE A RILASCIO DI NULLA OSTA IDRAULICO.....	22
ARTICOLO 25 – ATTIVITÀ SOGGETTE A RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE	23
ARTICOLO 26 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO	24
ARTICOLO 27 – VERIFICHE IDRAULICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE SPONDALI	25
ARTICOLO 28 – RIMOZIONE DI MATERIALE DALL’ALVEO	25
ARTICOLO 29 – DERIVAZIONE DA CORSI D’ACQUA SUPERFICIALI	26
ARTICOLO 30 – SCARICHI IN CORSI D’ACQUA	26
ARTICOLO 31 – OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA.....	27
ARTICOLO 32 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.....	28



ARTICOLO 33 – MODIFICA DELLE AREE DEMANIALI	28
ARTICOLO 34 - VARIAZIONE DEI TRACCIATI DEI CORSI D’ACQUA	29
ARTICOLO 35 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SUL RETICOLO MINORE	29
ARTICOLO 36 – PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D’URGENZA.....	30
CAPO QUINTO – PROCEDURE E MODELLI	31
ARTICOLO 37 – PROCEDURA RICHIESTA DI NULLA OSTA IDRAULICO O CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA.....	31
ARTICOLO 38 – ISTRUTTORIA TECNICA	32
ARTICOLO 39 – ISTRUTTORIA TECNICA PER RETICOLO CON FUNZIONE DI CONFINE AMMINISTRATIVO	33
ARTICOLO 40– RILASCIO DI NULLA OSTA.....	33
ARTICOLO 41 - RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA.....	33
ARTICOLO 42 – DURATA DELLE CONCESSIONI	34
ARTICOLO 43 – MODIFICA O RINNOVO PRATICA DI CONCESSIONE	34
ARTICOLO 44 – TRASFERIMENTO DELLA PRATICA DI CONCESSIONE	34
ARTICOLO 45 – SUBINGRESSO <i>MORTIS CAUSA</i> ALLA CONCESSIONE	35
ARTICOLO 46 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE	35
ARTICOLO 47 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE	36
ARTICOLO 48 – REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	36
CAPO SESTO – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	37
ARTICOLO 49 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA.....	37
ARTICOLO 50 – CAUZIONI	37
CAPO SETTIMO – GESTIONE DELLE INTERFERENZE	38
ARTICOLO 51 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA	38
ARTICOLO 52 – OPERE E OCCUPAZIONI ESISTENTI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA IN FASCIA DI RISPETTO.....	38
ARTICOLO 53 – ATTIVITÀ SANZIONATORIA PER OPERE E OCCUPAZIONI SENZA CONCESSIONE IN AREE DEMANIALI	38
ARTICOLO 54 – ATTIVITÀ DI REGOLARIZZAZIONE	39
ARTICOLO 55 – SCARICHI ESISTENTI SENZA CONCESSIONE E REGOLARIZZAZIONE.....	39
ARTICOLO 56 – RIPRISTINO DI CORSI D’ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI	40
CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI FINALI.....	41
ARTICOLO 57 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	41
ARTICOLO 58 - DURATA, MODIFICHE, REVISIONI E AGGIORNAMENTI	41
APPENDICE.....	42
ALLEGATO 1	43
ALLEGATO 2	48
ALLEGATO 3	50



CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- Ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore (RIM), previa individuazione dello stesso, ai sensi dell'art. 3 comma 114, della L.R. 1/2000; il presente regolamento definisce le attività vietate e consentite in ambito del demanio idrico fluviale e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore, le procedure e istanze necessarie per l'ottenimento delle stesse, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato da R.D. 25/07/1904 n. 523, dalla D.G.R. X/7581 del 18/12/2017 e ss.mm.ii. e dalla L.R. 4/2016.
- L'autorità idraulica rappresenta il soggetto giuridico deputato allo svolgimento delle attività di Polizia Idraulica.

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- L'ambito di applicazione delle presenti norme coincide con il territorio del Comune di Bareggio, comprese le aree demaniali che si trovano lungo i confini comunali. I compiti di gestione del demanio idrico possono essere condivisi con altri enti in forma territoriale coordinata tramite convenzione o altri strumenti o ad essi demandati nelle forme previste dalla D.G.R. 7581/2017 e dalla L.R.1/2000 come modificata dall'art.5 della L.R. 4/2016.
- Tutte le disposizioni richiamate negli articoli del presente Regolamento, anche quando espresse in forma non specifica, o con richiami a categorie generiche, e/o non riferite esplicitamente al territorio comunale, se pertinenti e applicabili, e fatti salvi i casi altrimenti descritti, devono intendersi come norme efficaci del Regolamento comunale in oggetto.

ARTICOLO 3 - SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

- Lo scopo del presente regolamento è quello di disciplinare le funzioni e le procedure autorizzative di polizia idraulica di competenza comunale, definite come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, allo scopo di salvaguardare le aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua e mantenere l'accessibilità al corso stesso per la sua manutenzione e riqualificazione ambientale.
- La polizia idraulica si esplica mediante:
 - La vigilanza;
 - L'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia;
 - Il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni demaniali;
 - Il rilascio di nulla-osta e autorizzazioni relative ad opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua
 - calcolo dei canoni di polizia idraulica. I proventi derivanti dai canoni sono introitati dai comuni ed utilizzati per le spese di gestione delle attività e la manutenzione dei corsi d'acqua del reticolo minore.



- Le attività di Polizia Idraulica in capo ai singoli enti competenti che contribuiscono al perseguimento degli obiettivi propri della gestione del territorio e del demanio idrico in particolare e, in base a quanto indicato nelle finalità di cui al punto 1 dell'Allegato E D.G.R.7581/2017) possono comprendere:
 - a. *la sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del R.D. 1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo previsto dal d.lgs. n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;*
 - b. *il presidio degli argini dei corsi d'acqua la cui conservazione è ritenuta rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter);*
 - c. *la raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche attraverso i piani di Protezione civile;*
 - d. *la verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua;*
 - e. *la verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del Capo VII del R.D. 523/1904; - verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità di Bacino competente;*
 - f. *la formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione;*
 - g. *l'accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 523/1904;*
 - h. *il controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33;*
 - i. *la verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione non riducano le laminazioni delle aree stesse e non prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la stabilità degli argini o delle sponde;*
 - j. *la verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro stabilità in occasione di eventi di piena.*



ARTICOLO 4 – COMPETENZE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA

- All'Autorità idraulica, individuata come segue, compete altresì la manutenzione dell'alveo di piena ordinaria dei corsi d'acqua:
 - Regione Lombardia, Ufficio Territoriale Regionale di Milano
 - Agenzia Interregionale del Fiume Po A.I.PO.
 - Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi (art. 39 del Regolamento di Polizia Idraulica consortile approvato con D.G.R. del 19 dicembre 2016, n. X/6037)
 - Comune di Bareggio: reticolo idrico minore (RIM);
- Gli interventi di manutenzione della sezione incisa degli alvei possono riguardare l'asportazione della vegetazione erbacea, arbustiva e arborea, quando ostacola il regolare deflusso delle acque, la pulizia e le riparazioni delle opere esistenti, nonché la demolizione di argini e difese spondali laddove ciò consenta di ripristinare condizioni più naturali di divagazione dell'alveo, l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 L.R.4/2016). Tali attività di manutenzione, "sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili" non richiedono, ai sensi del d.p.r. 31/2017, l'autorizzazione paesaggistica, né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo, di cui all'art. 44 della L.R. 31/2008.
- È a carico dell'Autorità idraulica competente la realizzazione e la manutenzione delle opere di difesa idraulica non destinate all'esclusiva difesa dei beni di un singolo proprietario o possessore del fondo finitimo al corso d'acqua, tranne che nei casi previsti dall'Art. 868 del Codice Civile e quando questi non sono in contrasto con il r.d. 523/1904.
- La protezione e la manutenzione delle opere e reti infrastrutturali afferenti ai corsi d'acqua (es. ponti, metanodotti, linee elettriche, captazioni, ecc.) è a carico del proprietario o possessore dell'opera, tranne che nel caso di opere di difesa idraulica (es. argini, briglie, ecc.) per le quali la manutenzione è a carico dell'Autorità idraulica competente.
- Le attività di manutenzione possono essere realizzate da "associazioni di volontariato di protezione civile" sulla base di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti o di programmi annuali proposti dalle associazioni e approvati dalla autorità idraulica (L.R.4/2016 art.22). L'autorità idraulica provvede al "controllo tecnico sul corretto svolgimento dei lavori"
- Per la corretta gestione delle aree demaniali corrispondenti a corpi idrici con ruolo di confine comunale, dovranno essere stipulate ed approvate dal Comune apposite convenzioni con i comuni limitrofi interessati. Esse disciplinano le procedure amministrative coordinando quanto disposto dai diversi regolamenti di Polizia Idraulica e fissano i criteri per la suddivisione dei canoni di polizia idraulica.
- Si intendono invece ad *esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti*, gli interventi di manutenzione di sponde ed argini e la costruzione delle opere di difesa dei loro beni. Essi possono però chiedere



di essere costituiti in consorzio amministrativo (col procedimento di cui all'art. 21 del R.D 523/1904), chiamando a concorrere gli eventuali proprietari, che dall'opera risentono benefici.

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DEI PRIVATI

- Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo dovrà essere ottenuto preventivamente
- I proprietari, gli usufruttuari e i conduttori dei fondi compresi nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua devono, in particolare:
 - tenere sempre in efficienza i fossi, le luci degli attraversamenti e gli sbocchi nelle aste poste idraulicamente a valle;
 - rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi o grossi rami che per qualsiasi causa naturale o artificiale causino interferenza con il corso d'acqua;
 - mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori.
- Il diritto dei proprietari frontisti di effettuare tali interventi è subordinato alla condizione che le opere non arrechino né alterazione al corso ordinario delle acque né danno alle proprietà altrui, pubbliche o private, alle derivazioni legittimamente in essere e in generale ai diritti di terzi.
- I frontisti sono tenuti ad informare tempestivamente l'autorità idraulica di ogni circostanza di origine naturale e/o antropica che possa determinare situazioni problematiche per la funzionalità idraulica del corpo idrico e rischi per la sicurezza
- I riferimenti normativi sono riconducibili agli artt. 868, 915÷917 del Codice Civile.



CAPO SECONDO – DEFINIZIONI

ARTICOLO 6 – RETICOLI IDRICI DEMANIALI

- I corpi idrici demaniali possono essere distinti come segue:
 - Reticolo Idrico Principale (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. A della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.)
 - Reticolo Regionale di competenza dell'Agenzia Interregionale del Fiume Po-AIPO (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. B della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.)
 - Reticolo Idrico Minore dei Consorzi di Bonifica-Reticolo di Bonifica (definiti direttamente da Regione Lombardia con propri atti, attualmente rappresentati dall'All. C della D.G.R. X/7581/2017 e ss.mm.ii.)
 - *Reticolo idrico minore di competenza comunale* individuato nel Documento di Polizia Idraulica di cui il presente regolamento è parte integrante
- Non appartengono al demanio i corpi idrici privati perché di proprietà del singolo fondo agricolo o di altri consorzi di utenti privati o di singoli privati, in forza di atti giuridicamente validi.

ARTICOLO 7 – RETICOLO IDRICO MINORE

- Rientrano nel reticolo idrico minore tutti i corsi d'acqua demaniali che non appartengono al reticolo idrico principale, di bonifica e che non si qualificano come canali privati.
- In generale appartengono al reticolo idrico superficiale i canali e i corsi d'acqua che siano così rappresentati nelle carte catastali e/o nelle cartografie ufficiali (IGM, CTR, DBT), anche nel caso che non siano più attivi.

ARTICOLO 8 - CORSI D'ACQUA PRIVATI

- Costituito da tutti i corpi idrici che non appartengono alle categorie citate, costituiscono il reticolo idrico di proprietà privata e, oltre a reti irrigue e corpi idrici importanti, comprendono, in genere, i corsi d'acqua di minore dimensione, gli adacquatori finali, le reti scolanti minori, i fossi drenanti e di raccolta dei campi e/o delle superfici stradali, spesso non dotati di una origine e un recapito evidenti, o recapitanti in reti fognarie di acque miste, ecc.
- Non necessitano di autorizzazione idraulica e non sono dotati di fasce di rispetto relative all'esercizio della Polizia idraulica. Sono fatte salve le disposizioni interne ai consorzi privati e tutti i casi regolati da normative di altra origine e sono inoltre sottoposti ai vincoli e prescrizioni di natura urbanistica previsti dagli strumenti locali di pianificazione.



ARTICOLO 9 – DEMANIO IDRICO

Al fine di giungere ad una corretta individuazione del reticolo idrico demaniale regionale su cui esercitare le funzioni tecnico amministrative concernenti la Polizia Idraulica, si forniscono le seguenti indicazioni:

- **sono demaniali**
 - i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche estesi verso monte fino alle sorgenti dei medesimi (comprendendo i corsi d'acqua naturali affluenti di qualsiasi ordine)
 - nonché tutti i corsi d'acqua naturali anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione idraulica realizzati dalla Pubblica Amministrazione o da privati con finanziamenti pubblici;
 - i canali di bonifica realizzati dallo Stato o con il concorso dello stesso ancorché non direttamente ma per il tramite dei Consorzi di Bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, nonché i canali destinati all'irrigazione ed alla navigazione demaniali in forza di una specifica disposizione normativa.

- **restano esclusi dal demanio idrico**
 - i canali artificiali realizzati da privati, nei quali le acque (pubbliche) vi sono artificialmente ed appositamente immesse in base a specifici atti di concessione ai sensi del R.D. 1775/1933.
 - i canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali e i collettori artificiali di acque meteoriche.

Di seguito un approfondimento sulla normativa di riferimento in materia di regime idrico (Allegato D della DGR 7581/2017)

- ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, *"...appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia ..."*.
- ai sensi dell'art. 144 comma 1, D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" viene disposto che *"tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato"*; quest'ultima appena citata è l'attuale legge in materia, a cui rimanda il citato art. 822 del Codice Civile. Di fatto nell'ordinamento legislativo italiano degli ultimi anni vi è stata una progressiva estensione della demanialità idrica a scapito del dominio privato sulle acque fino a giungere alla definizione netta contenuta nella norma citata nel presente punto ed alla *sostanziale eliminazione di fatto delle acque classificate come private*.



- In sintesi, **appartengono al demanio dello Stato i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo.** In tale complesso di beni costituenti la demanialità idrica sono, ovviamente, comprese anche tutte le acque già dichiarate pubbliche (demaniali) ai sensi della previgente disciplina ed iscritte negli appositi elenchi emanati fino al 1994.

Tuttavia, se è vero che tutte le acque appartengono al demanio dello Stato è necessario definire l'estensione del complesso delle pertinenze demaniali, visto che i corsi d'acqua ed i laghi si compongono oltre che della massa liquida, anche dell'alveo e delle rive (o delle spiagge per le acque lacuali) ed il tutto forma il complesso della demanialità idrica; di seguito le principali definizioni:

- **Alveo**: volume di terreno o roccia naturalmente interessato dal deflusso delle acque di piena frequente incluse le variazioni morfologiche e dimensionali conseguenti alla realizzazione di opere idrauliche
- **Riva interna (o sponda)**: il contorno dell'area che, nei corsi non arginati viene occupata dalla piena rara
- **Riva esterna**: zona contigua alla sponda
- **Argine**: opere artificiali che vengono costruite per il contenimento delle possibili piene

- **Sono senz'altro attribuibili al complesso del demanio idrico i seguenti elementi:**

- massa liquida
- alveo
- sponde o rive interne
- inoltre, per quanto attiene le *altre acque definite pubbliche* (di cui all'art. 822 c.c.) si intendono **tutti gli altri corsi d'acqua formati da acque (pubbliche) naturalmente fluenti aventi una qualsivoglia denominazione locale (rivi, fossati, scolatori etc.) indipendentemente dal regime idrico,** sia che costituiscono affluenti naturali di qualsivoglia ordine e grado di corsi d'acqua o bacini imbriferi più importanti sia che essi stessi si esauriscono o spagliano. Non è rilevante il fatto che essi siano o meno stati interessati nel corso del tempo dall'intervento di privati o della pubblica amministrazione. L'estensione dell'individuazione dei corsi d'acqua demaniali **comprende le sorgenti,** sia che si tratti di fiumi, torrenti o di altri corsi d'acqua diversamente denominati, in quanto ne costituiscono di fatto il loro *caput fluminis*

- **Sono attribuibili al complesso del demanio idrico a seguito di specifico procedimento amministrativo i seguenti elementi:**

- argini costruiti o espropriati dalla P.A. ancorché non facenti strettamente parte "ab origine" del complesso del demanio idrico
- **Possono rimanere di proprietà privata dei comproprietari finitimi, seppure oberate di servitù pubblica i seguenti elementi:**



- argini
- rive esterne

Per quanto concerne i canali costruiti da privati si deve fare riferimento al R.D 1775/1933.

- *se i canali sono costruiti in regime concessorio*, in quanto opere necessarie all'esercizio della concessione stessa, *sono da considerarsi di proprietà fino alla scadenza dell'atto di concessione*; anche se è vero che l'acqua che defluisce nei canali rimane pubblica e non perde la sua natura giuridica di bene demaniale, essa può essere derivata unicamente dal concessionario nei modi, nelle quantità, per il periodo e per le finalità riportate nell'atto di concessione, essendo stato ritenuto dalla Pubblica Amministrazione tale uso compatibile con il pubblico interesse. Al termine della concessione, se viene meno il diritto del privato a derivare ed utilizzare l'acqua demaniale, le opere realizzate ed esercite dal privato in forza della concessione sottostanno al destino per essi previsto dalla legge medesima, distinguendo tra grandi e piccole derivazioni:
 - per le grandi derivazioni (artt. 25, 28 29, 31 del R.D 1775/1933), le opere passano in proprietà della Pubblica Amministrazione (sia le opere in alveo demaniale che le opere di adduzione distribuzione ed utilizzazione);
 - per le piccole derivazioni, la Pubblica Amministrazione ha il diritto di ritenere gratuitamente le opere realizzate sull'alveo, sulle sponde o sulle arginature (opere di derivazione, estrazione e raccolta) o di obbligare l'ex concessionario a demolirle e ripristinare lo stato dei luoghi. Nulla viene detto delle opere fuori alveo (opere di adduzione, distribuzione ed utilizzazione) il cui destino pertanto non è disciplinato dal R.D 1775/1933 e che restano quindi assoggettate alle disposizioni del Codice Civile
- tra il novero dei *canali privati sono generalmente iscritti i canali d'irrigazione che si configurano quali opere oggetto di concessione ai sensi del R.D 1775/1933.*

11/55

Sono, viceversa, pubblici e demaniali i canali artificiali appartenenti al patrimonio dello Stato, in forza di una specifica disposizione normativa, tra i quali *vanno annoverati*:

- *i canali demaniali d'irrigazione* (ora trasferiti al demanio delle Regioni per effetto della legge 27 dicembre 1977, n. 984) quali il Canale Cavour e i canali appartenenti alla cessata Amministrazione Generale Canali Demaniali d'Irrigazione, il Naviglio di Bereguardo, il Naviglio di Pavia, il Naviglio Martesana, il Canale Muzza e il Cavo Sillero



- *i canali navigabili classificati come tali dalla vigente normativa speciale in materia di navigazione*; in tali canali vi scorrono acque pubbliche appositamente immesse a garanzia della navigazione e destinate anche ad eventuali altri usi purché compatibili. Tra essi si annoverano, il Naviglio Grande e il Naviglio di Paderno
- *i canali di bonifica realizzati dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione* direttamente ovvero mediante i Consorzi di Bonifica secondo le disposizioni del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 “Nuove norme per la bonifica integrale”; in tali canali vi scorrono le acque pubbliche che essi stessi provvedono a drenare e ad allontanare dai terreni più depressi recapitandoli in altri corsi d’acqua pubblici. La polizia delle acque - limitatamente ai predetti canali - si esercita ai sensi del R.D. 8 maggio 1904, n. 368 “Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi”

ARTICOLO 10 - FASCIA DI RISPETTO

- Costituisce l’area in fregio al corpo idrico o di pertinenza idraulica (aree che sono state o possono essere coinvolte in episodi di esondazione o aree interessate direttamente o indirettamente da fenomeni deposizionali e/o erosivi e di divagazione dell'alveo) sulle quali sono vigenti e si esercitano, così come nel corpo idrico stesso, le funzioni di controllo e regolazione delle attività di trasformazione e uso dei suoli, riferibili ai compiti di polizia idraulica; la regolamentazione può prevedere attività vietate, soggette a concessione o nulla-osta idraulico.
- Le fasce, anche quando di proprietà privata, sono utilizzate da parte dell’autorità idraulica per l’accesso al demanio idrico e per tutte le attività proprie della polizia idraulica, comprese le azioni e le tutele rivolte alla salvaguardia idraulica e ambientale del corso d’acqua. I vincoli e le regole d’uso e le limitazioni alla trasformabilità di queste aree sono regolati dalle norme citate e dal presente Regolamento.
- Indicativamente la fascia di rispetto è distinta con i seguenti criteri:
 - area storicamente soggetta ad esondazione;
 - area interessata da fenomeni erosivi e di divagazione dell’alveo;
 - *area sufficiente a garantire e consentire l’accessibilità al corso d’acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.*

Le estensioni standard previste dalle normative sono pari a 10 metri per le opere e gli scavi e a 4 metri per le piantagioni e i movimenti terra, e devono intendersi come valori minimi.

Il Comune può tuttavia individuare fasce di rispetto più ridotte, in deroga a quanto sopra stabilito, solo sulla base di studi idrogeologici e idraulici redatti ai sensi dell’All.4 della D.G.R. IX/2616/2011 (“Procedure per la valutazione e la zonazione della pericolosità e del rischio di esondazione”) e/o secondo la Direttiva IV dell’Autorità di Bacino del Po (AdBPo) (“Direttiva contenete i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”).



- **Le estensioni delle fasce di rispetto sono riportate nelle tavole grafiche che costituiscono parte integrante del presente documento di polizia idraulica.**

Le superfici interessate dal demanio e dalle fasce sono rappresentate sulla cartografia del RIM con il livello di precisione consentito dal dettaglio della originaria informatizzazione delle linee e delle aree e con le limitazioni connesse alla adeguatezza, rispetto alla situazione reale, della rappresentazione topografica digitale del territorio. Pertanto, è in genere necessario, individuare in sito l'area appartenente al demanio idrico, misurandola in sito perpendicolarmente alla sponda o ai limiti in occasione di ogni intervento che interessi le aree in fregio ai corsi d'acqua.

- Le fasce di rispetto sono misurate:
 - dal piede arginale esterno del corso d'acqua o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa
 - nei tratti coperti l'ampiezza della fascia è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti
 - nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria
 - nel caso di alvei incassati in valli ampie, senza riconoscibili limiti di sponda, le fasce di rispetto si misurano a partire dal limite delle aree frequentemente allagabili
 - nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee fino alle quali dovrà intendersi estesa la fascia di rispetto, saranno determinate di volta in volta eventualmente anche avvalendosi di studi specifici volti a individuare la storia evolutiva recente del corso d'acqua e/o le dinamiche in caso di esondazioni, facendo riferimento alle portate riferite ai tempi di ritorno previsti dalla normativa specifica del PGRA.

Nell'allegato 1 sono raffigurati graficamente i riferimenti geometrici, in termini di distanza, da assumere per la determinazione in sito dell'estensione delle fasce.

- Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, l'estensione della fascia sarà determinata, anche in caso di contestazione, dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 11 - NULLA OSTA IDRAULICO

- È l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto ed esprime una valutazione di ordine tecnico relativa ad una proposta progettuale di intervento per le attività consentite come definite nel presente regolamento.



- L'atto autorizzativo riguarda una attività che corrisponde ad un diritto già in carico al richiedente, ma valuta la compatibilità dell'intervento da eseguire con il buon regime delle acque e verifica che non vi siano elementi ostativi al suo svolgimento e/o danni per l'ambiente e il pubblico interesse.
- Il nulla osta idraulico, sotto il profilo urbanistico-edilizio, non costituisce titolo abilitativo alla realizzazione di eventuali opere; eventuali autorizzazioni o nulla osta di carattere paesistico-ambientale o di altra natura, non possono essere conglobati nel nulla osta idraulico.
- La durata del nulla osta idraulico, fermo restando i casi di revoca o decadenza stabiliti dalle presenti norme, viene specificata nell'atto autorizzativo.
- Non soggetto al pagamento di canone demaniale.

ARTICOLO 12 – CONCESSIONE IDRAULICA SENZA OCCUPAZIONE FISICA DI AREA DEMANIALE

- È l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali per un significativo periodo di tempo nei casi in cui gli interventi o l'uso non toccano direttamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in sub-alveo o aerei).
- È preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario; le concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.
- Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.

Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.

Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

- È previsto il pagamento di un canone demaniale annuo.

ARTICOLO 13 – CONCESSIONE IDRAULICA CON OCCUPAZIONE FISICA DI AREA DEMANIALE

- È l'atto necessario per poter utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del r.d. 523/1904 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare aree demaniali per un si-



gnificativo periodo di tempo nei casi in cui gli interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.

- E' preferibile che ogni concessione venga intestata ad un solo soggetto concessionario; le concessioni che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento risultino ancora intestate a più utenti manterranno la loro efficacia sino al raggiungimento del termine di scadenza. Qualora si intenda procedere al loro rinnovo sarà opportuno individuare un unico intestatario.
- Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico. Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.
Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.
- È previsto il pagamento di un canone demaniale annuo.

ARTICOLO 14 – AUTORIZZAZIONE PROVVISORIA

È l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

15/55

ARTICOLO 15 – PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA

- Valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa l'area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un corso d'acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale indispensabile al rilascio dei un'eventuale concessione/autorizzazione.
- I pareri di compatibilità idraulica che l'Autorità idraulica esprime in sede di conferenza di servizi, relativi ad interventi che interessano corsi d'acqua demaniali, non possono sostituire il rilascio del provvedimento autorizzativo relativo alla realizzazione dello specifico intervento progettuale.

ARTICOLO 16 - SDEMANIALIZZAZIONE

- Modificazione o ridefinizione dei limiti e vendita al privato delle aree demaniali. Le procedure da seguire nelle istanze di sdemanializzazione sono quelle riportate nel Decreto dirigenziale n. 15946/2017, che ha aggiornato il Decreto n. 7644/2014, e che approva le "Modalità operative per l'espressione del parere sulle aree del demanio idrico fluviale".



“Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell’amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni. Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio competenti per territorio. L’amministrazione comunale dovrà in tal caso allegare il Nulla-Osta idraulico” (Punto 10 All. D D.G.R. X/7581/2017).

- L'art. 947 c.c., così come modificato dalla l. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
- Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., le aree del demanio fluviale di nuova formazione (ai sensi della Legge 37/1994) non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

ARTICOLO 17 - ALIENAZIONE

- L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con legge 212/2003.
- La Regione interessata alla compravendita del bene è chiamata ad esprimere un parere vincolante, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Agenzia del Demanio competente per territorio, così come stabilito nell'Accordo Stato, Regioni e Province autonome del 30/11/2006 - n. 2690.
- Le modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di acquisto presentate ai sensi dell'art. 5-bis, D.L. 143/2003 sono state approvate con il d.d.u.o. n. 8270 del 17/07/2006.

ARTICOLO 18 – DINIEGO

Nel caso di opere vietate in modo assoluto nell'ambito delle intere fasce di rispetto, l'autorità idraulica non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa di riferimento, che viene citata esplicitamente, la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la richiesta viene respinta.



CAPO TERZO – PRESCRIZIONI GENERALI

I titoli autorizzativi e gli atti emessi dalla autorità idraulica nell'ambito della casistica di cui al presente Regolamento, hanno valore limitatamente ai temi propri della polizia idraulica e non sono sostitutivi dei titoli urbanistici, edilizi e ambientali richiesti dalla normativa vigente, come anche delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche e di quelle relative agli aspetti qualitativi degli scarichi e delle derivazioni idriche.

ARTICOLO 19 – LAVORI ED ATTIVITÀ VIETATE

Nessuno, come previsto dall'art. 93, R.D. n. 523/1904, può realizzare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale senza il permesso dell'Autorità idraulica competente.

- Ai sensi dell'art. 96, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere vietate in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese sono le seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni di pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che si inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di dieci metri dalla linea in cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatoi pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dalla «Autorità Idraulica» competente;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi e arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sottobanche, lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) **le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline, a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi;**



g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

j) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minori di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

k) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

l) i lavori od atti non autorizzati con cui venissero a ritardare od impedire le operazioni del trasporto dei legnami a galla ai legittimi concessionari;

m) lo stabilimento di molini natanti.

- Nel caso di opere vietate in modo assoluto, l'ufficio competente non esprime parere, ma si limita a comunicare che, tenuto conto di quanto previsto nella normativa, la realizzazione è vietata in modo assoluto e quindi la domanda deve essere respinta.

18/55

ARTICOLO 20 – LAVORI E OPERE SOGGETTI A CONCESSIONE

- Le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, sono le seguenti:
 - a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;
 - b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;
 - c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904;



d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disallineamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali;

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse abbandonate;

h) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente la estrazione di ciottoli, ghiaie o sabbie.

• Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica delle seguenti opere:

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali;
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento;
- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione;
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione orizzontale;
- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde;
- opere di regimazione e di difesa idraulica;
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura;
- scavi e demolizioni;
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente;
- chiaviche.

• Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) relative ai seguenti ambiti:

- aree incluse nelle perimetrazioni delle fasce fluviali A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (art. da 28 a 39);



- aree di esondazione e dissesti morfologici a carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua e aree di conoide (art. 9, commi 5, 6, 6-bis, 7, 8 e 9 delle Norme di Attuazione del PAI);
- aree a rischio idrogeologico molto elevato (RME – ex PS 267/98, art. 48, 49, 50 e 51 delle Norme di Attuazione del PAI);

Le N.d.A. del PAI si applicano anche alle aree perimetrare nella classe di pericolosità P2 (aree interessate da alluvioni poco frequenti) e P3 (aree interessate da alluvioni frequenti) nelle mappe della pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA).

- Per quanto riguarda l'installazione di serre mobili stagionali e temporanee (art. 62 c. 1 ter della legge regionale Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017 – 504 – Bollettino Ufficiale n. 12/2005) all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla D.G.R. 25 settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5- distanze di rispetto).

ARTICOLO 21 – USO IRRIGUO O DI ALTRO TIPO DELLE ACQUE DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE

- Nel caso di uso irriguo, o di altro tipo, delle acque del reticolo idrico minore, i soggetti interessati devono ottenere apposito titolo autorizzativo di concessione o di licenza di attingimento, da parte dell'ente provinciale.
- Le relative opere e infrastrutture necessarie, purché non rientranti tra le attività vietate, dovranno essere autorizzate dal Comune.
- Tutti gli interventi su corsi d'acqua inerenti pratiche irrigue, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.
- Gli interventi di sostanziale modifica e di riassetto di canalizzazioni agricole, anche se non appartenenti al reticolo idrico minore, dovranno essere autorizzati ai fini idraulici.
- Al termine dei tempi di esercizio della pratica irrigua tutti i manufatti in alveo andranno rimossi o messi in condizione di non creare ostacolo al naturale deflusso delle acque. Tale obbligo andrà inoltre rispettato anche nei periodi in cui la pratica irrigua viene esercitata nel caso di eventi alluvionali o allarme idrogeologico

ARTICOLO 22 – LAVORI E OPERE SOGGETTI A NULLA OSTA IDRAULICO

- Sono soggetti a nulla-osta idraulico:
 - gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;



- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo;
- realizzazione di recinzioni, a distanza compresa tra 4 m dal ciglio di sponda e il limite della fascia di rispetto (cfr. punto Z.6 dell'art. 23) potranno essere realizzate solamente in modo discontinuo, per tratti di lunghezza massima pari a 20 m e prevedendo comunque all'interno di ciascuna proprietà confinante un passaggio di larghezza idonea a garantire l'accessibilità per le normali operazioni di polizia idraulica; l'Amministrazione Comunale potrà disporre e/o consentire la posa di barriere di protezione anche sul ciglio di sponda esclusivamente in caso di tutela della pubblica incolumità e, in tal caso, le barriere dovranno essere realizzate di tipo amovibile, in modo da poter essere prontamente rimosse su ordine dell'Autorità Idraulica;
- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc).

ARTICOLO 23 – COPERTURA DEI CORSI D'ACQUA

- Vigè comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. e del Piano di Tutela e Uso delle Acque della Lombardia a meno che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità.
- Per le situazioni esistenti, con riferimento ai corsi d'acqua naturali, l'art. 21 delle NdA del PAI prescrive verifiche idrauliche nelle aree urbanizzate e, comunque, "privilegiando ovunque possibile il ripristino di sezioni a cielo libero".
- L'autorità idraulica, nei casi comunque possibili e consentiti, prescrive nei disciplinari di concessione e di nulla-osta idraulico interventi compensativi di riapertura di corsi d'acqua scorrenti in sotterraneo e recupero della naturalità dei corsi d'acqua intubati o ad eccessiva artificializzazione. Dove ciò non è possibile, emette prescrizioni tecniche per il monitoraggio e la corretta gestione dei tratti sotterranei.
- Interventi di copertura con grigliati metallici all'interno del centro abitato, purché facilmente rimovibili, esclusivamente per riportare a giorno tratti di alveo precedentemente coperti o per ragioni di pubblica utilità.



CAPO QUARTO – ATTIVITÀ SOGGETTE SPECIFICI PROVVEDIMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nessuno può fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi e nelle relative fasce di rispetto, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Le istanze relative a tutti gli interventi dovranno in ogni caso essere supportate da apposita documentazione tecnica, comprensiva di relazione che attesti la compatibilità con l'assetto idraulico e idrogeologico dell'area.

ARTICOLO 24 – ATTIVITÀ SOGGETTE A RILASCIO DI NULLA OSTA IDRAULICO

Sono soggette al rilascio di nulla osta idraulico gli elementi di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a partire da quanto riportato nell'Allegato F della dgr XI/698/2018 (tabella codice Z) a cui si rimanda per i dettagli.

- Z.1 Sistemazione terreni in fascia di rispetto (consolidamento, sistemazione versanti, bonifiche e livellamenti di terreni e scavi)
- Z.2 Sistemazione aree in fascia di rispetto (parchi, giardini, cortili, piazze e aree attrezzate, strade, marciapiedi, piste ciclopedonali, impianti di illuminazione e segnaletica varia (esclusi cartelli pubblicitari))
- Z.3 Sistemazione edifici in fascia di rispetto (manutenzione ordinaria e/o straordinaria senza aumenti di volumetria e modifiche di destinazione d'uso, ponteggi provvisori ecc...)
- Z.4 Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una concessione di derivazione di acqua pubblica. Ai sensi dell'articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canone per l'uso dell'acqua pubblica è comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l'occupazione delle aree del demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell'art. 12 comma 4 lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.
- Z.5 Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere di attraversamento e opere di derivazioni esistenti
- Z.6 Posa di reti tecnologiche (fognature, acquedotti, fibre ottiche, linee elettriche, ecc...) e/o recinzioni, parapetti e protezioni in fascia di rispetto
- Z.7 Taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sulle sponde (taglio alberature, recupero piante divelte e materiali legnosi)
- Z.8 Attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali ecc... nonché attività di pascolo e transumanza



- Z.9 Interventi di sfalcio erba sugli argini (sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi. Il nulla-osta idraulico è da rilasciare per singolo intervento. Sono ammessi più sfalci per anno solare.
- Z.10 Interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed entrambe scarpate) e negli alvei attivi di aree con estensione fino a un ettaro.

Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono soggette a concessione secondo la tipologia di canone per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio e taglio piante nelle aree demaniali. Il nullaosta idraulico è da rilasciare per singolo intervento.

I titolari di nullaosta, per taglio piante sono tenuti a lasciare l'area pulita asportando oltre il legname anche tutte le ramaglie e devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all'autorità forestale competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: "SITaB" (Sistema Informativo Taglio Bosco) accessibile all'indirizzo web <http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it>.

Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso l'Ufficio Territoriale Regionale competente e presso i comuni mediante affissione all'Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni.

- Z.11 Formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso dell'alveo.

ARTICOLO 25 – ATTIVITÀ SOGGETTE A RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE

Sono soggette al rilascio di concessione ai soli fini idraulici gli elementi di seguito elencati a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a partire da quanto riportato nell'Allegato F della dgr XI/698/2018 (tabelle codici A, C, S ed O) a cui si rimanda per i dettagli.

- A - Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali
 - A.1 e A.2 Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.
 - A.3 Attraversamenti, parallelismi e le percorrenze in aree demaniali di infrastrutture di comunicazione della rete di telecomunicazione o comunicazione elettronica
- C - Coperture d'alveo, passerelle, ponti e sottopassi
 - C.1 - Ponti di collegamento a fondi interclusi



- C.2 Passerelle - ponti - tombinature – sottopassi
- S Scarichi
 - S.1 Scarichi di acque meteoriche di edifici privati residenziali.
 - S.2 Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, commerciale, ecc.
 - S.3 Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane
- T Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi
 - T.1 Guadi, rampe di collegamento agli argini e singole autorizzazioni di transito
 - T.2 Uso viabilistico (solo enti pubblici)
 - T.3 Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)
- O Occupazione di aree demaniali
 - O.1.1 Occupazione per uso agricolo, zootecnico e/o venatorio, e taglio piante nelle aree demaniali.
 - O.1.2 Pioppeti e colture legnose pluriennali.
 - O.2 Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde.
 - O.3 Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo
 - O.4 Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in aree demaniali, aree protette
 - O.5 Cartelli di indicazione fino a 1 mq
 - O.6 Interventi di sfalcio erba sugli argini e negli alvei attivi per superfici superiori ad 1 ettaro

ARTICOLO 26 – INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO

- Per interventi appartenenti alle seguenti categorie:
 - ponti e viadotti di attraversamento e relativi manufatti di accesso costituenti parti di qualsiasi infrastruttura a rete;
 - linee ferroviarie e strade a carattere nazionale, regionale e locale;

il parere sulla compatibilità delle opere con la pianificazione di bacino è formulato dall'Autorità idraulica competente all'espressione del nulla-osta idraulico, la quale invia all'Autorità di Bacino notizia della progettazione della nuova opera.



- Sono comunque da sottoporre a parere dell'Autorità di Bacino le categorie di opere di carattere infrastrutturale soggette a VIA individuate nel d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377 e nel d.P.R. 12 aprile 1996, allegati A e B e s.m.i.

ARTICOLO 27 – VERIFICHE IDRAULICHE E PROGETTI IN CASO DI DIFESE SPONDALI

- Sono ammesse difese radenti che non modifichino la sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna realizzate in modo tale da non creare discontinuità nell'andamento della corrente.
- La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.
- Conseguentemente a chi intende realizzare un muro verticale su un corso d'acqua deve essere richiesta:
 - la dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto;
 - la verifica di compatibilità idraulica (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B» approvata con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 2 dell'11 maggio 1999, modificata con deliberazione n. 10 del 5 aprile 2006), finalizzata a quantificare gli effetti prodotti dall'intervento nei confronti delle condizioni idrauliche preesistenti.

25/55

ARTICOLO 28 – RIMOZIONE DI MATERIALE DALL'ALVEO

- Fermo restando la vigenza del divieto di attività estrattiva in alveo ai sensi della L.R. 14/1998, qualora non siano detriti o ramaglie, l'asportazione di materiale inerte dall'alveo è possibile solo in caso di salvaguardia della pubblica incolumità o di interventi generali di "difesa e sistemazione idraulica finalizzati al buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua" (art. 37 L.R.14/1998). L'autorità idraulica può intervenire con "l'asportazione dei sedimenti esclusivamente su tratti di corpo idrico dove l'accumulo costituisca un elemento di rischio per abitati, infrastrutture o impianti industriali" (art. 20 L.R.4/2016).
- In generale, l'attività estrattiva è regolamentata dalla Direttiva 9/2006 della Autorità di Bacino del Po "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua".
- L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita previo rilascio dei titoli autorizzativi da parte degli enti competenti, fatti salvi i casi di urgenza e pericolo contingente. L'autorità idraulica comunale, esaminata la compatibilità dell'intervento con l'equilibrio idrologico e ambientale del corso d'acqua e i diritti di terzi, provvede a valutare e rilasciare, se del caso, nulla osta idraulico per il cui rilascio il richiedente dovrà produrre opportuna documentazione.



- L'asportazione di materiali inerti dai corsi d'acqua è consentita nei seguenti casi:
 - asportazioni costituenti a tutti gli effetti attività finalizzata alla conservazione della sezione utile di deflusso e al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture;
 - asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di difesa e sistemazione idraulica;
 - asportazioni di materiali litoidi costituenti parte integrante di interventi di rinaturazione degli ambiti fluviali;
 - eventuale asportazione manuale di ciottoli o altri materiali, in quantità modeste, da valutare e autorizzare di volta in volta da parte della autorità idraulica.
- L'asportazione di materiale inerte dagli alvei demaniali è soggetta al pagamento di un canone definito annualmente da appositi decreti regionali determinati con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica.

ARTICOLO 29 – DERIVAZIONE DA CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI

- La realizzazione di opere di derivazione d'acqua è soggetta al regime di concessione ai sensi del r.d. 1775/1933, modificato dall'art.96 del d.lgs. 152/2006, e così come indicato nella L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., ed è disciplinata con il Regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2, in base ai cui contenuti nel caso di corpo idrico appartenente al reticolo minore, il Comune fornisce alla autorità provinciale procedente, su richiesta di questa, parere di compatibilità idraulica, tramite il relativo nulla osta, oltre alla valutazione di compatibilità rispetto agli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e urbanistica. In ogni caso spetta alla Provincia competente la verifica dei criteri riconducibili alla disponibilità della risorsa idrica, al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e a garantire il deflusso minimo vitale (DMV) a valle della captazione.
- La concessione di derivazione e il pagamento del relativo canone costituiscono titolo per l'occupazione delle aree demaniali dedicate alle opere di derivazione e sono comprensivi degli oneri di utilizzazione delle stesse (art.34 c.10 r.r. 2/2006; L.R.4/2016 art.15).
- Alle opere di derivazione rilasciate ai sensi del r.d.1775/1933 non si applicano le limitazioni di cui all'art.96, primo comma, lettera f, del r.d.523/1904 (L.R.4/2016 art.15). Le derivazioni da corpi idrici naturali sono soggette all'applicazione della "Direttiva Derivazioni" dell'Autorità di Bacino del Po di cui alla delibera del Comitato Istituzionale n.8/2015

ARTICOLO 30 – SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

- I soggetti interessati a scaricare in corso d'acqua superficiale del reticolo principale, minore e dei consorzi di bonifica devono ottenere la concessione di occupazione ai sensi del r.d. 523/1904 e del Reg. reg. 3/2010, nonché l'autorizzazione ai fini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006. **I richiedenti lo scarico presentano contestualmente domanda di concessione e di autorizzazione.**



- Il regime autorizzativo degli scarichi è disciplinato dal R.R. 29 marzo 2019 n. 6 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi..." e dal R.R. n. 4/2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne".
- L'autorità idraulica comunale esercita la competenza relativa al controllo e autorizzazione degli scarichi idrici in corsi d'acqua, relativamente alla quantità delle acque recapitate. Gli scarichi in acque superficiali si considerano pertanto autorizzabili dal punto di vista idraulico previa verifica della capacità del recettore a smaltire le portate scaricate. È richiesta la presentazione di una relazione idrologica e idraulica contenente l'entità dello scarico e la verifica della compatibilità del corpo recettore.
- Gli scarichi devono rispettare in ogni caso quanto stabilito dal regolamento regionale 7/2017 "Regolamento Invarianza" in termini di limiti di portate e volumi idrici di acque meteoriche per tutti gli interventi di trasformazione che comportano una variazione della permeabilità, con riduzione della stessa rispetto alle condizioni pre-urbanizzazione. L'autorità idraulica può imporre limiti più restrittivi di quelli indicati, in relazione alla effettiva capacità idraulica del ricettore stesso, oppure per favorire la funzionalità del sistema di raccolta e depurazione delle acque reflue, anche sulla base dello "Studio comunale di gestione del rischio idraulico (r.r.7/2017 art.14).
- Relativamente agli aspetti qualitativi gli scarichi devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 124, comma 1 del d.lgs. 152/2006. L'ente competente al rilascio e al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124, comma 7 del d.lgs. 152/2006, è la provincia. Riguardo all'aspetto qualitativo, gli scarichi nei corsi d'acqua di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, industriali e urbane devono essere adeguati ai disposti della Parte III, Sezione II del d.lgs. 152/2006 e del regolamento regionale n. 6/2019 e rispettare in particolare i valori limite di emissione dagli stessi previsti. Sotto il medesimo profilo, gli scarichi di acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di pertinenza di determinate attività produttive, nonché quelle di seconda pioggia nei casi espressamente previsti, sono soggetti alle disposizioni del regolamento regionale n. 4/2006.

ARTICOLO 31 – OPERE DA REALIZZARE IN AREE DI TUTELA PAESAGGISTICA

- Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi degli artt. 136 (immobili ed aree di notevole interesse pubblico), 142 (aree tutelate per legge), 143 c.1 lett. d) e 157 (notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della normativa previgente) del D.Lgs. 42/04 e s.m.i, sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.
- Se le opere da realizzare non sono di tipo idraulico (ad es. acquedotti, fognature, ponti,...) e ricadono in ambiti di tutela l'atto autorizzativo sarà rilasciato dagli Enti competenti individuati dall'art. 80 della L.R. 11/03/2005 n. 12 e s.m.i. secondo le procedure indicate nella D.G.R. 15/03/2006 n.8/2121 che costituisce, ai sensi dell'art. 3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), atto a specifica valenza paesaggistica integrato nel Piano del Paesaggio Lombardo.



- In generale, in qualsivoglia ambito del territorio regionale sono ubicati gli interventi, deve sempre essere verificata la coerenza con norme ed indirizzi di tutela del PPR evidenziando relazioni e sinergie tra la rete idrografica naturale (art. 21 norme PPR) e gli altri sistemi ed elementi del paesaggio di interesse regionale, al fine di perseguirne tutela, valorizzazione e miglioramento della qualità. Al riguardo, qualora gli strumenti di pianificazione territoriale subordinati (Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale, Piani Territoriali di Coordinamento dei parchi, Piani Territoriali Regionali d'Area, Piani di Governo del Territorio) siano stati riconosciuti dall'Ente competente quale atto a valenza paesaggistica "a maggiore definizione", sostituiscono a tutti gli effetti il PPR (vedi artt. 4, 5 e 6 norme PPR).
- Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea "Natura 2000" devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106 e s.m.i. e dalla D.G.R. 15 ottobre 2004, n. 7/19018 e s.m.i..
- Le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto lungo le sponde dei corsi d'acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico principale, minore e consortile, anche se consistenti in taglio della vegetazione, in quanto rivolte alla conservazione del paesaggio tradizionale e al rafforzamento dell'assetto idrogeologico del territorio e sempre che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo di cui all'articolo 44 della L.R. 31/2008.

ARTICOLO 32 – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

- Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III - Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.
- Ulteriori indicazioni al riguardo, anche in riferimento alle competenze amministrative per lo svolgimento delle procedure, sono contenute nella L.R. 5/2010 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

ARTICOLO 33 – MODIFICA DELLE AREE DEMANIALI

- Nel caso vi sia la necessità di modificare o di definire i limiti alle aree demaniali, l'Amministrazione Comunale dovrà proporre le nuove delimitazioni ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio)
- Nelle procedure di sdemanializzazione il provvedimento finale può essere assunto dall'Agenzia del Demanio solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli



indirizzi delle Autorità di bacino, così come convenuto in sede di Conferenza Unificata (seduta del 20/06/2002 - Accordo Stato, Regioni ed Enti locali in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 112/1998). Conformemente a quanto indicato nell'art. 5 della l. 37/1994, il parere regionale deve essere rilasciato solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati.

ARTICOLO 34 - VARIAZIONE DEI TRACCIATI DEI CORSI D'ACQUA

- Potranno essere realizzate modifiche del tracciato dei corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore solo se finalizzati al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali del territorio interessato.
- Il progetto relativo alla variazione del tracciato dovrà contenere le analisi idrauliche e morfologiche sull'evoluzione possibile delle dinamiche fluviali a monte e a valle dell'area interessata dall'intervento, per tratti di lunghezza significativa, e dovrà anche considerare le modificazioni della rete idrica secondaria. La modifica del tracciato dovrà prevedere anche la conseguente ridefinizione della fascia di rispetto sugli strumenti urbanistici e la trascrizione della variazione nelle mappe e registri catastali considerando che i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore appartengono al "demanio idrico fluviale".
- Sarà vincolante, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla modifica del tracciato, l'accettazione della fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti entro il perimetro della nuova fascia. Nel caso di modifica di tracciato, la fascia di rispetto relativa al percorso originario verrà automaticamente a decadere.
- Le modifiche dovranno ottenere il parere della Regione Lombardia e costituiscono variante urbanistica e quindi soggette alle relative procedure di approvazione.

29/55

ARTICOLO 35 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO SUL RETICOLO MINORE

- Le procedure di pronto intervento sul reticolo idrico minore in caso di calamità naturale con pericolo per la pubblica incolumità e con conseguenze sulle attività pubbliche sono di competenza del Comune.
- Tali procedure sono regolamentate dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Protezione Civile, mediante specifiche delibere che forniscono i criteri per l'attuazione degli interventi in condizioni di urgenza e di somma urgenza



ARTICOLO 36 – PROVVEDIMENTI TEMPORANEI D'URGENZA

- I progetti per modificazione di argini e per costruzione e modificazione di altre opere di qualsiasi genere, che possano direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, quantunque di interesse puramente consorziale o privato, non potranno eseguirsi senza la previa autorizzazione dell'ente competente salvo i provvedimenti temporanei di urgenza.
- È consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere di urgenza ai fini dell'incolumità pubblica e della sicurezza di opere pubbliche.
- La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dal detto avvio.
- Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi.
- **Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.**



CAPO QUINTO – PROCEDURE E MODELLI

ARTICOLO 37 – PROCEDURA RICHIESTA DI NULLA OSTA IDRAULICO O CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA

Il soggetto richiedente il nulla osta o la concessione di polizia idraulica deve fare specifica richiesta presentando domanda in base alla modulistica definita dagli uffici competenti.

- In allegato alla domanda il richiedente deve presentare la seguente documentazione:
 - Relazione tecnica costituita da:
 - Descrizione delle opere oggetto della concessione;
 - Luogo, dati catastali (foglio mappa e mappale);
 - Nel caso di occupazione d'area il calcolo della superficie demaniale richiesta
 - Motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - Caratteristiche tecniche dell'opera;
 - Nel caso di difese spondali si deve adottare una tipologia a scogliera; qualora si voglia proporre una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell'Autorità di bacino, gli effetti dell'intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle modifiche all'ecosistema spondale
 - In caso di interferenze idrauliche (scarichi, attraversamenti, ecc.) verifica di compatibilità idraulica firmata da un tecnico di adeguata professionalità, in ottemperanza alla direttiva dell'Autorità di Bacino del Po in data 11 maggio 1999;
 - la verifica idraulica della/e sezione/i di intervento deve essere calcolata con una portata con tempo di ritorno pari a 100 anni riportando inoltre su adeguata cartografia l'area del bacino sotteso. In casi eccezionali, quando si tratta di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta (manufatti di dimensioni inferiori ai 6 m) possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate.
 - per gli attraversamenti con luce netta pari o superiore ai 6 metri, si applica la direttiva dell'Autorità di Bacino "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b", § 3 e 4 (Del. Autorità di bacino del fiume PO n. 2/99).
 - per gli attraversamenti di linee tecnologiche che non interferiscono con il corso d'acqua non è richiesta la verifica idraulica
 - Relazione geologica (per opere di particolare rilevanza)
- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;



- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
- Ricevuta versamento spese d'istruttoria
- Documentazione da allegare
 - Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i.;
 - Nel caso di scarico: autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 2 dell'allegato della legge 21 gennaio 1994 n. 61.
- È facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere ulteriori approfondimenti ovvero una documentazione semplificata in funzione della tipologia dell'intervento.

ARTICOLO 38 – ISTRUTTORIA TECNICA

- Le istanze di nulla osta/concessione in materia di polizia idraulica, redatte in bollo se presentate da privati, corredate dagli elaborati tecnici previsti per l'espletamento dell'istruttoria, devono essere inoltrate all'Autorità Idraulica comunale, la quale provvederà ad istruire la pratica nelle modalità dei tempi di legge. È facoltà del proponente, richiedere un parere idraulico preliminare.
- L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 1/2012 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-quinquies, l. n. 241/1990 e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012).
- Qualora l'opera/intervento oggetto di domanda rientri tra quelle vietate, l'Autorità Idraulica competente predispone il documento di diniego, nel quale vengono riportati i motivi per i quali la realizzazione dell'opera non è autorizzabile.
- Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda risulti non completa, sarà facoltà del funzionario istruttore della pratica richiedere le necessarie integrazioni, eventualmente sospendendo i termini di rilascio del provvedimento di nulla osta/concessione.
- A conclusione dell'iter procedurale, verificati gli eventuali pareri idraulici e autorizzazioni rilasciati da altri Enti, l'Autorità Idraulica procede alla predisposizione del decreto di nulla osta/concessione e del disciplinare secondo gli schemi tipo approvati con d.d.g. 13 dicembre 2002 n. 25125.
- Qualora vengano presentate domande concorrenti, aventi cioè ad oggetto la richiesta dell'utilizzo della medesima area demaniale, il criterio da seguirsi per l'individuazione del concessionario è quello della priorità della domanda sulla quale in ogni caso prevale la domanda di rinnovo presentata dal precedente concessionario prima della data di scadenza. In ogni caso l'amministrazione concedente, motivando dettagliatamente, ha facoltà di concedere il bene a soggetto diverso dal primo richiedente, che dimostri di volersi avvalere del bene per un uso che sia funzionale al perseguimento di interessi pubblici o ri-



sponda a rilevanti esigenze di pubblica utilità ovvero che assicuri un maggior investimento per interventi di manutenzione o valorizzazione del bene.

- Uno schema di riferimento dell'iter procedurale è riportato nell'allegato E - Titolo III, della D.G.R. XI/698/2018 –Procedure rilascio delle concessioni; l'iter amministrativo deve essere conforme al disposto della l. 241/90 e s.m.i. e della L.R. 30 dicembre 1999 n. 30.

ARTICOLO 39 – ISTRUTTORIA TECNICA PER RETICOLO CON FUNZIONE DI CONFINE AMMINISTRATIVO

- Per il rilascio di nulla osta idraulico o concessione per occupazione di aree demaniali lungo il reticolo minore con ruolo di confine il richiedente deve presentare ai comuni interessati la medesima istanza, con i contenuti e gli elementi tecnici previsti dalla convenzione vigente sottoscritta tra i due comuni confinanti, ovvero la documentazione tecnica indicata nelle presenti norme.
- Entro i termini stabiliti dalla convenzione, deve essere indetta apposita conferenza dei servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui l'intervento o l'opera ricadano su una sola sponda, l'istanza deve essere presentata al comune di appartenenza della sponda; al comune confinante della sponda opposta deve essere richiesta l'emissione di un parere

ARTICOLO 40– RILASCIO DI NULLA OSTA

Il nulla osta viene rilasciato dai competenti uffici comunali una volta valutata l'ammissibilità dell'opera, mediante lettera a firma del dirigente.

ARTICOLO 41 - RILASCIO DI CONCESSIONE IDRAULICA

- Il rilascio della concessione, con o senza occupazione fisica di area demaniale, deve essere predisposto lo schema di disciplinare di concessione secondo lo schema tipo (Allegato G della D.G.R. X/7581/2017) ed effettua il calcolo del canone dovuto, nonché dell'eventuale cauzione;
- Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti.
- La concessione ha carattere personale e pertanto non è ammessa la cessione ad altri con la conseguenza che le modificazioni del soggetto passivo del rapporto concessorio sono sempre rilevanti determinandone di norma la cessazione.



- La realizzazione di opere strutturali nell'area demaniale oggetto di concessione è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

ARTICOLO 42 – DURATA DELLE CONCESSIONI

- Il periodo massimo per il quale viene assentita la concessione è di anni 30 (trenta), con possibilità di rinnovo della stessa, sia nel caso si tratti di opere realizzate da un soggetto privato che da un ente pubblico.
- Rimane, comunque, a discrezione dell'Autorità Idraulica la valutazione di una diversa (minore) durata a seconda del singolo provvedimento concessorio.
- Non è consentito rilasciare provvedimenti concessori per occupazione di demanio idrico con durata indeterminata, o comunque per un periodo superiore a quello previsto al primo capoverso.

ARTICOLO 43 – MODIFICA O RINNOVO PRATICA DI CONCESSIONE

- La concessione può subire anche variazioni di natura oggettiva, che incidono sulla natura e dimensione delle opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla quantificazione del canone. Tali modificazioni possono avvenire su richiesta del Concessionario, accolta dal Concedente, per volere di quest'ultima o per fatto che non deriva dalla volontà delle parti (es. modificazione del bene demaniale per cause naturali).
- La concessione può essere rinnovata, previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto Concessionario almeno tre mesi prima della data di scadenza.
- Per i rinnovi delle concessioni esistenti sulle tombinature e sui poniti dovrà essere verificata la compatibilità idraulica del manufatto rispetto al regime idraulico dei corsi d'acqua
- All'arrivo di una richiesta di modifica o rinnovo di una concessione esistente, rilasciata ai sensi del r.d. 523/1904, viene creata una nuova pratica e seguito lo stesso iter della pratica nuova per verificare che permangono le condizioni di concedibilità.

ARTICOLO 44 – TRASFERIMENTO DELLA PRATICA DI CONCESSIONE

- Quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente (art. 46 Codice della navigazione).
- Il Concessionario dunque non può mai sostituire a sé stesso un altro soggetto o “sub concedere” a sua volta senza l'espresso consenso dell'amministrazione.



ARTICOLO 45 – SUBINGRESSO MORTIS CAUSA ALLA CONCESSIONE

- In caso di decesso del Concessionario gli eredi subentrano nella concessione, purché richiedano entro 180 giorni, a pena di decadenza del titolo concessorio, la conferma della concessione e la relativa voltura (modificazione dei soli estremi soggettivi della concessione).
- Qualora l'Autorità idraulica non ritenga opportuno confermare la concessione, essa si intenderà decaduta dal momento della morte del Concessionario.
- Gli eredi risponderanno dei canoni non pagati, ma dovuti dal defunto in pendenza di valida concessione e l'Autorità idraulica potrà avanzare nei confronti degli stessi richiesta di riduzione in pristino dello stato dei luoghi.
- Nel caso di concessioni su beni demaniali rilasciate per l'utilità di un fondo o di un immobile queste si trasferiscono automaticamente in capo agli eredi.
- Per il periodo successivo alla decadenza della concessione, l'Autorità idraulica si rivolgerà a chi occupa *sine titulo* l'area demaniale.
- È fatta salva la possibilità di presentare istanza di nuova concessione.

ARTICOLO 46 – RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

- Se il Concessionario rinuncia alla concessione, a meno che la legge non disponga diversamente, la concessione perde efficacia e non è possibile alcun subingresso.
- Su richiesta del Concedente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di presentazione della comunicazione di rinuncia con contestuale ripristino dello stato dei luoghi.
- Pertanto, all'arrivo di una richiesta di rinuncia di una concessione esistente, occorre verificare che il concessionario abbia provveduto al pagamento dei canoni arretrati e, in caso negativo, vengono richiesti.

Occorre inoltre effettuare un sopralluogo finalizzato a verificare lo stato dei luoghi ed in particolare se le opere oggetto della concessione sono state rimosse:

- qualora le opere non siano state rimosse, dispone la loro rimozione e le modalità di ripristino dei luoghi;
- qualora le opere siano state rimosse, verifica che le opere di ripristino dei luoghi siano accettabili e, in caso negativo, ordina le opere di sistemazione;
- quando le opere siano state rimosse ed i luoghi siano stati sistemati in modo opportuno, procede alla redazione della relazione d'istruttoria, nella quale dispone la chiusura della concessione;

Infine, viene predisposto il decreto di chiusura della concessione idraulica che viene trasmesso al concessionario ed al comune.



ARTICOLO 47 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

- La concessione decade in caso di:
 - modificazioni del soggetto Concessionario, non preventivamente autorizzate dal Concedente;
 - diverso uso dell'area demaniale o realizzazione di opere non conformi al progetto allegato e parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal Concedente;
 - omesso pagamento del canone annuale;
 - inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e regolamenti.
- La decadenza del rapporto concessorio è dichiarata dall'Autorità idraulica competente con apposito provvedimento (decreto).
- Su richiesta dell'Autorità idraulica competente, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla demolizione delle opere eventualmente realizzate ed alla rimessione in pristino dell'area demaniale.
- Il Concessionario è comunque tenuto al pagamento per intero del canone di concessione per l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione *sine titulo* sino all'effettivo abbandono dell'area.

ARTICOLO 48 – REVOCA DELLA CONCESSIONE

- La concessione può essere revocata dall'Autorità idraulica competente per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, in caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
- La concessione può altresì essere revocata nel caso il concessionario non adempia a quanto stabilito nel disciplinare di concessione (obblighi del concessionario).
- L'amministrazione concedente si riserva di effettuare verifiche sulla corretta esecuzione di quanto stabilito nel disciplinare di concessione e di revocare lo stesso in caso di inadempienza o ritardo, previa diffida.
- Il concessionario è tenuto al pagamento dei ratei mensili del canone dall'inizio dell'anno fino alla data di revoca e ripristino dello stato dei luoghi.



CAPO SESTO – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ARTICOLO 49 – CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

- Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone annuo (e la relativa imposta regionale ove dovuta), quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti regionali di cui all'allegato F della D.G.R. XI/698/2018 "*Canoni regionali di polizia idraulica*" e s.m.i..
- Il canone:
 - è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento
 - per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
 - qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi dovranno essere corrisposti per intero. Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera;
 - è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'EURO calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);
 - è automaticamente adeguato a seguito dell'emanazione di leggi o provvedimenti successivi al provvedimento di concessione.

ARTICOLO 50 – CAUZIONI

- Qualora il canone annuo risulti di importo complessivo superiore a 1500,00 euro, il Concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone.
- Tale somma verrà restituita, ove nulla osti, al termine della concessione.



CAPO SETTIMO – GESTIONE DELLE INTERFERENZE

ARTICOLO 51 – ATTIVITÀ DI VIGILANZA

- Le funzioni di vigilanza e ispezione in materia di polizia idraulica sono svolte dall’Autorità Idraulica
- L’Autorità idraulica accerta e irroga le indennità e le sanzioni connesse a violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e quelle comunque previste dalla L.R.4/2016, in particolare agli artt.10, 11, 12 e 14 e dalla D.G.R. X/7581/2017.
- Per quanto riguarda le opere e occupazioni, senza autorizzazione idraulica, realizzate all’interno delle fasce di rispetto vigono le disposizioni di cui all’art. 11 della L.R. n. 4/2016.
- Per quanto riguarda le opere e occupazioni, senza titolo concessorio realizzate in aree demaniali fluviali vigono le disposizioni di cui all’art. 12 della L.R. n. 4/2016
- Per quanto riguarda gli scarichi vigono le disposizioni di cui all’art. 14 della L.R. n. 4/2016
- Le regolarizzazioni di cui sopra, non costituiscono titolo per il rilascio di nuova concessione che, comunque, il soggetto interessato può richiedere.
- Il Comune può anche adottare provvedimenti di rimozione delle opere abusive esistenti e di rimessa in pristino dei luoghi a spese del responsabile

ARTICOLO 52 – OPERE E OCCUPAZIONI ESISTENTI SENZA AUTORIZZAZIONE IDRAULICA IN FASCIA DI RISPETTO

- Nel caso di opere, edifici, strutture e infrastrutture già presenti nelle fasce di rispetto dei corpi idrici, si deve fare riferimento alla casistica disposta dalla Legge Regionale 4/2016, art. 11 e s.m.i. (*Opere e occupazioni senza autorizzazione idraulica a distanze dai corsi d’acqua inferiori a quelle di cui all’articolo 96, primo comma, lettera f), del r.d. 523/1904*). a cui si rimanda integralmente.

38/55

Il Comune, in quanto autorità idraulica, deve esprimere un parere sulla verifica di compatibilità idraulica, entro 45 gg dalla presentazione della documentazione per il nuovo nulla osta idraulico.

ARTICOLO 53 – ATTIVITÀ SANZIONATORIA PER OPERE E OCCUPAZIONI SENZA CONCESSIONE IN AREE DEMANIALI

- Per le opere ed occupazioni esistenti in area demaniale senza titolo concessorio o presenti oltre i termini prescritti della concessione si deve fare riferimento alla casistica disposta dall’art. 12 della L.R. 4/2016. i trasgressori sono tenuti a corrispondere:
 - l’indennità di occupazione è stabilita in misura pari all’importo del canone concessorio non corrisposto, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell’area demaniale, per ciascun anno di occupazione senza titolo fino a un massimo di dieci annualità, incrementato del quindici per cento. Per la determinazione dell’indennità di cui al presente comma si fa riferimento all’importo del canone stabilito per ciascuna annualità di relativa occupazione senza titolo



- la sanzione amministrativa di cui all'art. 5 della L.R. 10/2009 prevede che l'occupazione o l'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione comporta una sanzione amministrativa variabile:
 - da 200,00 a 2.000,00 euro nei casi in cui il regolare deflusso idrico non venga ostacolato
 - da 700,00 a 7.000,00 euro qualora il regolare deflusso idrico venga ostacolato, anche solo potenzialmente
 - da 2.000,00 a 20.000,00 euro nel caso in cui le violazioni alterino lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico. Questi casi sono puniti con la segnalazione all'autorità giudiziaria, oltre che con la sanzione pecuniaria; inoltre, Regione Lombardia e i comuni, per il reticolo di rispettiva competenza, possono disporre il ripristino dei luoghi, a spese del trasgressore, fissando i modi e i tempi dell'esecuzione dei lavori.
- Le attività connesse con l'accertamento e la contestazione delle violazioni, nonché la determinazione e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, sono disciplinate ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981 (Modifiche al sistema penale) e della L.R. n. 1 del 1° febbraio 2012 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).

ARTICOLO 54 – ATTIVITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

- Presentando domanda per la regolarizzazione di opere e occupazioni di aree demaniali senza titolo nel caso siano compatibili con il regime idraulico del corso d'acqua e con i vincoli stabiliti per l'area, è previsto il versamento del solo canone demaniale per cinque anni, incrementato del 7%” (L.R.4/2016 art.13). Non è dovuta la sanzione amministrativa

39/55

ARTICOLO 55 – SCARICHI ESISTENTI SENZA CONCESSIONE E REGOLARIZZAZIONE

- Nel caso di scarichi già presenti privi della concessione di cui al r.d. 523/104, si deve fare riferimento alla casistica disposta dall'art. 14 della L.R. 4/2016.
- In presenza di richiesta di concessione in sanatoria, agli scarichi oggetto delle domande di regolarizzazione e autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/2006:
 - sono assoggettati al pagamento di un'indennità di occupazione determinata in misura pari all'importo del canone arretrato, raddoppiato in caso di occupazione fisica dell'area demaniale, a far tempo dalla messa in opera fino a un massimo di cinque anni, incrementato del sette per cento. Per la determinazione dell'indennità di cui al primo periodo si fa riferimento all'importo del canone stabilito per ciascuna annualità dell'ultimo quinquennio di relativa occupazione senza titolo
 - non sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 5, comma 2, della L.R. 10/2009.



ARTICOLO 56 – RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI

- Il ripristino dello stato dei luoghi compete all'autorità di polizia idraulica. A tale scopo l'autorità di polizia idraulica emana le disposizioni necessarie all'eliminazione del pregiudizio arrecato all'integrità e alla funzionalità idraulica del corso d'acqua.
- L'autorità di polizia idraulica individua e prescrive le opere da eseguirsi, stabilendo il termine entro il quale il contravventore deve attuare le prescrizioni impartite. In caso di inottemperanza, l'autorità procede, previa diffida, all'esecuzione d'ufficio a spese del contravventore.
- In caso di urgenza, l'esecuzione d'ufficio può essere ordinata senza previa diffida e con spese a carico del contravventore” (art.14 comma 3 r.r. 3/2010, modificato da r.r.4/2015).
- In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto concesso/autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85 e s.m.i.



CAPO OTTAVO – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 57 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- Il Comune adotta il Documento di Polizia Idraulica (DPI), completo di Regolamento ed Elaborato Tecnico e invia istanza di parere all'Ufficio Territoriale Regionale (UTR) di competenza allegando la documentazione cartacea e caricando la documentazione digitale sull'applicativo RIMWEB.
- L'UTR, entro 90 giorni, verifica la documentazione e attiva il controllo regionale dei dati digitali secondo le modalità indicate al paragrafo 6.1 dell'All. D della D.G.R. X/7581/2017. Ottenuto il parere positivo di UTR, a valle di eventuali richieste di integrazione e correzione della documentazione, il Comune approva il DPI e completa il caricamento dei dati sul RIMWEB.
- Infine, il Comune recepisce lo stesso DPI all'interno della strumentazione urbanistica di PGT, con la procedura di variante, sulla base delle modalità stabilite dalla L.R. 12/2005.

ARTICOLO 58 - DURATA, MODIFICHE, REVISIONI E AGGIORNAMENTI

- Il DPI ha durata fino a sua modifica e relativa nuova approvazione come variante di PGT. Salvo modifiche connesse a correzioni di meri errori materiali, tutte le revisioni, aggiornamenti e variazioni alla cartografia dei tracciati dei corpi idrici e delle loro caratteristiche geometriche e tipologiche, o a parti diverse dei dati complementari costituiscono variante urbanistica.

AGGIORNAMENTO - VERSIONE	IL PROFESSIONISTA
Rev. 00 del 12/11/2020	



APPENDICE

Allegati

1. Delimitazione delle fasce di rispetto: schema grafico
2. Schema esemplificativo per la gestione della Polizia Idraulica
3. Modulistica per la presentazione delle domande di nulla-osta e concessione idraulica



ALLEGATO 1

DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO: SCHEMA GRAFICO


(Fonte: D.G.R. 698/2018 “Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione dell’art. 6 della L.R. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)”)




AREE INTERESSATE

Di seguito vengono riportati alcuni schemi tipo rappresentanti le aree del demanio idrico e le relative fasce di rispetto (10,00 mt), all'interno delle quali è necessario presentare istanza di concessione/nulla osta per eseguire qualsiasi opera e/o attività.


Schema 1: corsi d'acqua di piccole o medie dimensioni senza argini in rilevato.



Schema 2: corsi d'acqua con argini in rilevato.




Schema 3: fiumi di grandi dimensioni con golene⁽¹⁾ ed argini.



- (1) Con il termine di **golena** si fa riferimento all'area compresa tra la riva di un corso d'acqua e il piede degli argini, si tratta della regione fluviale, anche una vasta area, che può essere naturalmente invasa dalle acque del fiume stesso durante eventi alluvionali e svolgere così l'importante funzione di laminazione.

Schema 4: canali e navigli affiancati da strade alzaia.



Comune di Bareggio (MI)

ALLEGATO 2

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER LA GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA



Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4


Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

CAPO III - Polizia idraulica (artt. 8-18)

Legge Regionale 15 marzo 2016, n. 4

art. 12 comma 1

è vietato l'utilizzo delle aree del demanio idrico fluviale senza titolo concessorio



SCHEMA ESEMPLIFICATIVO PER LA GESTIONE DELLA POLIZIA IDRAULICA IN MERITO ALLE OPERE O OCCUPAZIONI PRESENTI NELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO O NELLE RISPETTIVE FASCE DI RISPETTO (CAPO III della L.R. 04/2016)

NO	da € 200,00 a € 2.000,00
SI (anche potenzialmente)	da € 700,00 a € 7.000,00
ALTERATO STATO DEI LUOGHI con pregiudizio del regime idraulico	da € 2.000,00 a € 20.000,00 - segnalazione all'autorità giudiziaria - può essere disposto ripristino dei luoghi a spese del trasgressore

Sanzione amministrativa
articolo 5 della LR. 10/2009, aggiornata dalla legge regionale 17/2018

Comune di Bareggio (MI)

ALLEGATO 3

MODULISTICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI NULLA-OSTA E CONCESSIONE IDRAULICA



Comune di Bareggio (MI)

marca da bollo
(solo privati)

Al Comune di Bareggio
Piazza Cavour, s.n.c.
20008 Bareggio (MI)

Il sottoscritto/a _____, Codice Fiscale _____
nato/a _____ (____), il _____ e residente in _____ (____),
via _____ n. _____, in qualità di _____ del/della _____
con sede in Comune di _____ (____), via _____

CHIEDE

ai sensi del Testo Unico 25.07.1904 n. 523 e del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Bareggio approvato con Delibera C.C., il nulla osta ad eseguire i/le seguenti interventi/opere:

_____ sul/(in fregio al) corso d'acqua denominato _____ al/ai mappale/i n. _____
in Comune di _____ località _____ in conformità ai disegni allegati alla domanda.

51/55

Il sottoscritto relativamente alla domanda sopraesposta, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.496 c.p. e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto, dichiara che la presente richiesta viene accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo di mantenere in buono stato e in sicurezza l'area;
- con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di Polizia Idraulica Comunale;
- con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso;
- con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima, salvo diversa disposizione dell'autorità idraulica.

Cordiali saluti

_____ lì _____

Il richiedente



Comune di Bareggio (MI)

Per eventuali comunicazioni inerenti all'istruttoria della pratica si forniscono i seguenti riferimenti:

- Sig./Sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____

- Sig./Sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____



Comune di Bareggio (MI)

marca da bollo
(solo privati)

Al Comune di Bareggio
Piazza Cavour, s.n.c.
20008 Bareggio (MI)

Il sottoscritto/a _____, Codice Fiscale _____
nato/a _____ (____), il _____ e residente in _____ (____),
via _____ n. _____, in qualità di _____ del/della _____
con sede in Comune di _____ (____), via _____

CHIEDE

Ai sensi del Testo Unico 25.07.1904 n. 523 e del Documento di Polizia Idraulica del Comune di Bareggio approvato con Delibera C.C., la concessione ad eseguire i/le seguenti interventi/opere:

_____ sul/(in fregio al) corso d'acqua denominato _____ al/ai mappale/i n. _____
in Comune di _____ località _____ in conformità ai disegni allegati alla domanda.

53/55

Il sottoscritto relativamente alla domanda sopraesposta, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.496 c.p. e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e del fatto che le dichiarazioni false comportano la perdita del beneficio ottenuto, dichiara che la presente richiesta viene accordata:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo di mantenere in buono stato e in sicurezza l'area;
- con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- con la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;
- con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del Regolamento di Polizia Idraulica Comunale;
- con l'obbligo al pagamento delle spese di istruttoria, del canone annuo e del canone dell'uso concesso;
- con l'obbligo di rimuovere le opere e rimettere le cose al pristino stato al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima, salvo diversa disposizione dell'autorità idraulica.

Cordiali saluti

_____ lì _____

Il richiedente



Comune di Bareggio (MI)

Per eventuali comunicazioni inerenti all'istruttoria della pratica si forniscono i seguenti riferimenti:

- Sig./Sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____

- Sig./Sig.ra _____ tel. _____ fax _____ e-mail _____



ALLEGATI ALLA DOMANDA DI NULLA-OSTA IDRAULICO O DI CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA:

- Relazione tecnica;
- Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della concessione;
- Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione;
- Sezione trasversale al corso d'acqua ove vengono o sono state realizzate le opere oggetto della concessione;
- Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione;
- Documentazione fotografica dello stato dei luoghi.
- Ricevuta versamento spese d'istruttoria
- Documentazione da allegare
 - Se in area vincolata: Autorizzazione ai fini paesaggistici ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 rilasciata dalla Direzione Generale Territorio della Giunta Regionale o dal Comune interessato dall'intervento, qualora trattasi di opere delegate ai sensi dell'art. 80 della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e ss.mm.ii.;
 - Nel caso di scarico: autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale, o copia conforme, di accettabilità dello scarico ai sensi dell'Art. 2 dell'allegato della legge 21 gennaio 1994 n. 61.



PRESIDENTE

Passiamo al punto n. 9: **"Adozione dell'aggiornamento del documento di Polizia idraulica ai sensi della DGR"**.

La parola al Sindaco.

Un attimo però che ho due mani prenotate, ho l'assessore Pirota dove dice: "Aiutateci a divulgare le agevolazioni in modo che possano partecipare più soggetti possibili".

La parola al Sindaco.

LINDA COLOMBO

Grazie, Presidente. Ora dirò due parole per spiegare l'atto. Il documento di Polizia idraulica è un atto propedeutico alla variante di PGT che ha delle tempistiche tecniche molto lunghe tant'è che dopo l'approvazione in Consiglio comunale bisognerà mandare domani stesso la copia in ufficio territoriale regionale che avrà un'istruttoria di 90 giorni e l'approvazione di questo documento è propedeutica poi all'approvazione in Consiglio comunale del documento di Polizia idraulica definitivo che poi andrà anche con la variante di PGT. In questo atto come avete potuto vedere dalla documentazione c'erano delle tavole che comprendevano il reticolo idrico principale e il reticolo idrico minore, il reticolo idrografico di bonifica e i corpi idrici privati. Tutto corredato da una relazione che i tecnici incaricati hanno stilato. A questo atto comunque è presente la

collaborazione anche con il Villorresi, quindi con il Consorzio, son stati contattati anche AIPO per quanto riguarda la gestione del canale scolmatore e tutti gli eventuali Enti annessi.

Il resto è comunque tutto spiegato all'interno della relazione dal punto di vista tecnico, non c'è niente di particolare rilevanza comunque era un aggiornamento dovuto, il reticolo idrico minore ad esempio non era proprio presente negli atti comunali, quindi è un atto nuovo completamente e quindi c'è stata anche una ricostruzione abbastanza elaborata da parte dei tecnici però alla fine si è ottenuto un ottimo risultato.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. Ci sono interventi? Non vedo nessuno prenotato.

Consigliere Gibillini, prego.

MONICA GIBILLINI

Volevo capire meglio, quindi, il motivo per cui va separato dall'adozione della variante generale, mi è chiaro che richiede un passaggio in Regione, quindi volevo capire meglio questo e se avevate valutato la possibilità di farlo passare in Commissione Urbanistica.

Riguardo, invece, al contenuto del documento ho visto che nella relazione tecnica si dà atto dell'impossibilità di

reperire le informazioni di dettaglio sul fontanile senza denominazione ubicato a sud-ovest del territorio comunale in località Cascina Varesina.

Quindi non ho capito alla fine questo come si colloca all'interno del documento. Vedo poi che viene mantenuta la definizione delle fasce di rispetto dei fontanili, è identico per tutti, quindi i 10 metri, per cui viene mantenuto quello che c'è già nel documento che accompagna il PGT attuale; volevo capire la motivazione per cui è stata confermata questa scelta perché, per esempio, il fontanile Testone è completamente all'interno dell'edificato, quindi non so se riesce a rientrare in questa fascia di rispetto.

Poi vedo che non c'è descrizione della modalità con cui le recinzioni all'interno della fascia di rispetto e le caratteristiche che devono avere ma citava solo la lunghezza dei 20 metri, capire se poi questo avrà invece una definizione all'interno del PGT.

Poi c'è una parte sulle regole più di carattere normativo tra cui, per esempio, il rigetto delle istanze non vede l'applicazione del 10 bis della 241, c'ha dei termini ai controinteressati per proporre delle osservazioni che, non so, mi lascia un po' perplessa. Così come la necessità che venga accettata la fascia di rispetto da parte dei proprietari dei terreni ricadenti nel perimetro della nuova fascia cioè diventa vincolante solo col loro consenso.

PRESIDENTE

Grazie, Gibillini.

Consigliere Ravasi.

FLAVIO RAVASI

Sì, grazie. È un documento sicuramente molto tecnico per cui non ho certamente le competenze tali da poter entrare nel merito.

Semplicemente, ma non so se me lo sono perso o se proprio non ne parlava, ma mi pare che non si tratti - e me lo sarei aspettato invece - della parte inerente al discorso cava e della influenza che il bacino della cava e l'attività estrattiva può avere sulla questione idraulica dei fontanili sul nostro territorio, quindi se li può pregiudicare e/o comunque che tipo di influenza può avere.

L'altra cosa, va beh questa è una nota che emerge e che, secondo me, vale la pena, diciamo l'attenzione che occorre avere nei confronti dei nostri fontanili e deve essere anche uno stimolo in futuro nell'avviare delle attività di recupero dei fontanili presenti sul nostro territorio.

PRESIDENTE

Grazie, Ravasi.

La parola al consigliere Lonati,

GIANCARLO LONATI

Sì, grazie Presidente. Effettivamente il documento è eminentemente tecnico e il riferimento è sicuramente alla normativa, alla legislazione per cui diventa difficile anche aggiungere cose se non nello specifico del nostro territorio ma lì siamo chiamati in qualche modo a suggerire o a proporre altre cose per cui mi sarebbe piaciuto che come è stato fatto per quando si è fatta l'invarianza idraulica con la relazione fatta da CAP prima di approvarlo si potesse in qualche modo col tecnico fare una chiacchierata come Commissione, come Capigruppo, come volete voi, per capire quali erano le condizioni di difficoltà in cui si veniva a trovare il nostro territorio.

Giustamente il Sindaco prima faceva notare che sono stati evidenziati nel reticolo minore che prima era messo in qualche modo un po' più all'angolo, però abbiamo una situazione sicuramente in cui alcune condizioni per quanto riguarda le fasce di rispetto sono sicuramente non applicabili in funzione di questo regolamento. Quindi mi sarebbe piaciuto, almeno a me personalmente, poter dialogare con il tecnico che ha redatto questo documento.

Dopodiché, anche perché poi giustamente, come è stato detto, questo qui verrà inviato all'Ufficio Territoriale regionale e una volta che è ritornato lì diventa più difficile fare delle

osservazioni in merito, quindi non possiamo più farne praticamente o a meno che ci sono degli spazi ancora utili per fare questo ragionamento ma questo qui lo può dire o l'Ufficio tecnico regionale oppure l'Amministrazione che si prende questo impegno. Comunque il voto è favorevole.

PRESIDENTE

Grazie, Lonati.

Quindi se la Segretaria è pronto io partirei con la votazione.

LINDA COLOMBO

Angelo, scusami...

PRESIDENTE

Prego.

LINDA COLOMBO

Se serve do qualche risposta.

Per l'atto non era dovuto il passaggio in Commissione Urbanistica quindi non è stato portato per quello.

Poi, ripercorro un attimo l'iter: in questa seduta adottiamo il documento di Polizia idraulica, poi una volta passata tutta la tempistica in cui l'UTR fa la disamina e fa controdeduzioni con il tempo dovuto, 90 giorni, quindi tre mesi se siamo

fortunati, con l'adozione della variante approviamo anche questo atto in Consiglio comunale.

Poi il consigliere Gibillini parlava del fontanile in Cascina Varesina che non era stato individuato, a quanto pare, io farò una verifica con i tecnici ma credo che se non l'hanno individuato c'è una motivazione tecnica, poi faccio comunque una verifica.

Le fasce di rispetto sono stabilite da leggi, è vero che noi abbiamo purtroppo alcune situazioni in cui si è costruito sui bordi, sulle sponde praticamente dei fontanili, purtroppo non possiamo far niente perché ormai l'edificato c'è, ovviamente questo inciderà su nuove costruzioni o tettoie che andranno a costruire o tutti elementi accessori e tutto sarà regolamentato poi nelle NTA del Piano, così come le eventuali recinzioni.

Rispondo al consigliere Ravasi per quanto diceva della cava, la cava non è inserita perché non è un reticolo, infatti nelle tavole si vedono i reticoli principali anche che passano adiacenti alla cava, ma la cava non viene toccata perché proprio si parla di reticoli minori e principali, quindi è completamente un'altra cosa la cava viene gestita dal Piano cave.

Il consigliere Lonati invece ha fatto una giusta osservazione, è un documento molto, molto tecnico in questo caso essendo molto tecnico le eventuali controdeduzioni fatte con

l'incaricato esterno son state fatte direttamente dall'ufficio tecnico e io stessa ho letto i documenti ma anche per la mia competenza vanno oltre la mia competenza e, quindi, non mi sembrava neanche... a parte che non era previsto da contratto con il tecnico incaricato un incontro con l'opposizione o comunque tutte le parti politiche, mentre CAP è una nostra partecipata quindi l'incontro, chiedere risponde a cortesia, in questo caso, avremmo dovuto ricordare la parte economica del tecnico. In ogni caso, come ho già detto, questa Amministrazione dove è possibile faremo anche gli incontri con tutti, dove non è possibile ci sono i tecnici che fanno le nostre veci e in questo caso hanno adempiuto correttamente al loro dovere.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. Torniamo a noi.

Io riparto col consigliere Cappellini.

Prego Cappellini, sia all'immediata eseguibilità che la delibera che è l'adozione del piano 9.

Prego, punto 9.

CRISTINA CAPPELLINI

Favorevoli a entrambi.

PRESIDENTE

Pelloia.

MIRKO PELLOIA

Favorevole al punto e all'immediata eseguibilità.

PRESIDENTE

Bene.

Ciceri.

MARIA SANTINA CICERI

Favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE

Gambadoro.

RAFFAELLA DEBORA GAMBADORO

Favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE

Garavaglia.

ERMES GARAVAGLIA

Favorevole ad entrambe.

PRESIDENTE

Consigliere Gibillini.

MONICA GIBILLINI

In questa fase di adozione, mi astengo.

PRESIDENTE

Consigliere Lonati.

GIANCARLO LONATI

Sì, favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Consigliere Longo.

FABIOLA LONGO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Meda

RENZO GIUSEPPE MEDA

Favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE

Ravasi.

FLAVIO RAVASI

Favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE

Sisti.

GIUSEPPE SISTI

Favorevole ad entrambi.

PRESIDENTE

Sottocornola.

ALESSIO SOTTOCORNOLA

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Verardo.

LORENZA MARIA VERARDO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Pirovano.

LUISA PIROVANO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Sindaco.

LINDA COLOMBO

Favorevole a entrambi.

PRESIDENTE

Favorevole a entrambi.

Chiedo alla Segretaria se ha preso nota.

DOTT.SSA COLACICCO

15 voti favorevoli e un'astensione dal voto, Consigliere Gibillini, sia per il provvedimento che per l'immediata eseguibilità.

Quindi non vedo mani alzate. Non ci sono altri interventi.

Alle 23:11 auguro a tutti buonanotte,

Chiudo il Consiglio.

Chiedo alla Segretaria se è apposto.

DOTT.SSA COLACICCO

Benissimo. Buonasera Consiglieri, buonasera a tutti.

PRESIDENTE

Buonasera e buonanotte a tutti.

Grazie CED di averci supportato.

DOTT.SSA COLACICCO

Volevo ringraziare Maria Angela Garavaglia e Cristiano Mazzuccato per essere qui presenti come ufficio CED per supportarci. Grazie.

PRESIDENTE

Mi sono sovrapposto quasi a te, comunque anche io ringraziavo appunto il CED per averci supportato.

Grazie mille a tutti.

Buonanotte.



COMUNE DI BAREGGIO

SETTORE: SETTORE TERRITORIO, AMBIENTE E SUAP

ADOZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA AI SENSI DELLA D.G.R. N. X/7581/2017 E SS.MM.II. - VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 78 del 18/11/2020 (Deliberazione n. 81 del 30/11/2020)

REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Bareggio, li 24.11.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott.ssa Maranta Colacicco

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	COMUNE DI BAREGGIO	C.C.	Numero: 81
			Data: 30/11/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).